# OPERETTE
## INEDITE

DEL CONTE CANONICO

## ALFONSO MUZZARELLI

*SCRITTE NEL TEMPO*

## DELL' ITALICA PERSECUZIONE.

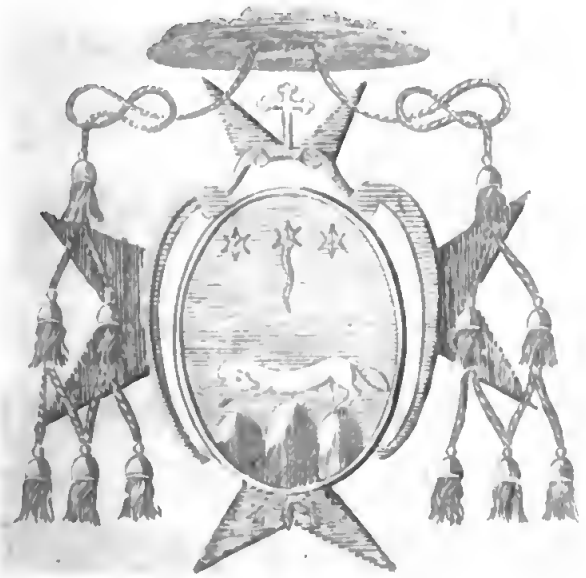

Nazionale V. E. III NAPOLI

IN FULIGNO 1800.

Nell' Imper. e Vescov. Stamp. di Gio. Tomassini.

*Con approvazione.*

# ALL' ILLMO E RMO

## *MONSIGNOR*

# MARCANTONIO MOSCARDINI

## VESCOVO DI FULIGNO.

*Illño e Rño Monsignore.*

Coll'ordin primiero di un saggio Governo, e de' lodevoli suoi usi ritornato ancora l' antico plausibile costume di offerire i nuovi Libri ad illustri Personaggj, costume dalla follìa della innovatrice Democra-

zìa abolito, potea ben persuadersi V. S. Illustrissima, e Reverendissima di veder col suo rispettabil Nome fregiata la prima interessante Opera, che nuovamente fosse da miei Torchj per uscir alla luce. Tale era stato da lungo tempo il mio desiderio, e favorevole or mi si presenta l'occasion di appagarlo coll'edizione di più inedite Operette del celebre Sig. Conte Canonico Alfonso Muzzarelli da Lui composte in tempo della malaugurata Repubblica, contro le leggi, e l'ingiustizia delle medesime. Queste adunque consagro a V. S. Illustrissima, e Reverendissima, i di cui sentimenti abbiamo noi e visto, e sentito quanto analoghi fossero a que' dell' Autore nel combattere in quelle circostanze con Pastorale zelo i funesti errori, che

non più insidiosamente, ma alla scoperta spandea ovunque la trionfante Incredulità, nel resisterne ai progressi, nell' impedire a tutta sua possa, che infetto ne rimanesse il diletto suo Gregge. Ben di ciò questa Città le professa obbligazion maggiore, che della salvezza procuratale nella prima ostile invasione, quando or coll' opera, or col consiglio, or colle preghiere unite all' efficacia delle irresistibili ragioni dalla facondia del suo discorso illustrate, meritandosi l'ammirazione degli stessi Generali nemici ci liberò dalle più volte minacciate rovine; ai quali meriti con l'aggregazione di tutta la sua Nobil Famiglia al Patriziato di questa Città, il Nobil Consiglio, che l' acclamò, credette di compartire un attestato di riconoscenza bensì, ma

non ugual corrispondenza. Nè meno era da aspettarsi dalla soavità de' suoi costumi, dalla sua non comune dottrina, e sperimentata prudenza. A niuno era ignoto come per queste nobilissime prerogative gradita Ella fu, ed encomiata, e da' suoi Colleghi quando annoverata fu tra i Segreti della Sagra Rota, e da quel gran Luminare di S. Chiesa il dotto, ed erudito Cardinal Riminaldi in allora Decano di quel rispettabilissimo Tribunale, e dall' incomparabil defunto Pontefice Pio Sesto, che oltre i molti particolari tratti di stima, e benevolenza, con cui Ella fu da Lui onorata, la spedì nella Polonia col ragguardevolissimo incarico di Uditor Generale, e Giudice di quell' Apostolica Nunziatura. Ivi poi in qual grado spiccassero quelle sue virtù,

e come fossero applaudite in que' scabrosissimi tempi delle Diete confederate di Varsavia, e di Grodno testimonj ne sono quanti la conobbero, e la trattarono, ma specialmente ed i più rispettabili Magnati di quel Regno, e lo stesso ottimo, e dotto Re STANISLAO, che lo amava, che della sua compagnia sovente si dilettava, e nella di Lei partenza da più preziose sue memorie la volle distinta. Quello poi che di queste sue lodi forma l'elogio maggiore fu certamente l'attribuirsi a V. S. Illustrissima, e Reverendissima da que' Prelati, e Cattolici tutti, che in quelle Adunanze pericolose, e nella rinovata Costituzione di quel Regno nulla deciso fosse di contrario alla Religione, ed alla Sede Apostolica, come purtroppo con insidiosi ma-

neggi si macchinava. Riceva pertanto V. S. Illustrissima, e Reverendissima queste Operette, che a difesa dell'una, e a sostener gl'incontrastabili diritti dell'altra vengon da me pubblicate come cosa a Lei certamente grata, come a Lei e pel carattere, e per le sue qualità personali dovuta, e come un tenue tributo di quella stima, venerazione, ed ossequio con cui baciandole la sagra mano, e la continuazione del suo Patrocinio implorando mi dò l'onore di rinovarmi

Di V. S. Illma e Rma,

Fuligno 10. Giugno 1800.

*Umiliss. Ossequiosiss. Obbligatiss. Servitore*
GIOVANNI TOMASSINI.

# PREFAZIONE.

NEL *pubblicare, ch' io feci un Quesito intorno alla detenzione dei Beni Ecclesiastici, ebbi dinanzi agli occhi d' illuminare principalmente i Cattolici, i quali potrebbero facilmente restar sedotti dall' interesse, e intanto aggravare inevitabilmente la loro coscienza. Ho esposto ad essi, in che hanno potuto notabilmente errare, e in che modo possono portare un sicuro rimedio al loro errore. Ma nell' istesso tempo io aveva presenti altri oggetti, che interessano egualmente la coscienza di quei Cattolici, i quali sono caduti nei tre anni dell' Italica persecuzione. Nel seno alla tempesta, in mezzo ai pericoli delle sostanze, e della vita, quando i Persecutori peroravano colla spada alla mano, e i Sacerdoti si nascondevano sotto l' altare, era facile purtroppo, che un Cattolico si lasciasse sedurre dall' esempio, dal timore, dalla violenza, e dall' interesse, ma non*

*era facile, che fosse innocente nella sua caduta. I principj sicuri della Religione, che si sono appresi una volta, non si svellono mai totalmente dal cuore, ed essi reclamano sempre contro le istruzioni di una falsa libertà. E pure dopo che Iddio ha ridonata la calma a queste contrade, io non m' accorgo, che i Cattolici pervertiti abbiano riconosciute ancora tutte le loro cadute, le quali furono più ruinose, e più strepitose di quello, che lasci riflettere l' universale indifferenza per l' onore, e per il culto di Dio. Se si dicesse, che vi sono stati dei Cattolici edificanti, i quali hanno colla loro approvazione proscritta la Religione Cattolica, e si sono in qualche modo macchiati d' idolatria, si direbbe una cosa quasi incredibile a que' medesimi, che ne sono colpevoli. E pure è così! L' accettazione delle diverse Costituzioni Cispadana, Cisalpina, e Francese; l' intervento ad alcune feste superstiziose, e ad alcuni spettacoli irreligiosi; la lettura curiosa di tanti libelli calunniosi, licenziosi, ed empj si poteva forse mettere in pubblico senza scandalo, e senza delitto? Ecco il motivo, per cui non credo inutile il produrre alcune Operette, che dopo essersi mutate le circostanze non avrebbero nessun diritto ad*

esser lette. Ma esse potranno almeno convincere alcuni d'una colpa, che non aveano mai riconosciuta, o che hanno facilmente dimenticata..

Un altro scopo ancora ha questa mia produzione. Che diranno mai i Posteri della nostra passata condotta? Può essere che restino scandalizzati trovando su la Storia, che la persecuzione della fede fu manifesta, e gravissima, e la resistenza de' Cattolici fu per lo più occulta, e debolissima. Come? diranno, si cercava d' indurre il popolo all' idolatria, all' apostasia, e alla irreligione, e nessuno parlava, e nessuno scriveva per ritirare il popolo dall' inganno, e dall' errore? Nò risponderò con franchezza, si parlava, e si scriveva, ma le parole non restano incise nei marmi a istruzione della posterità, e gli scritti non si poterono render pubblici colle stampe. Vedete voi queste Operette che io produco? Furono fatte allora; si fecero correre allora per le mani d' alcuni, si tentò di pubblicarle colle stampe di Città neutrali, e pure non fu possibile superare o il timore, o l' astuzia, o la prudenza di chi avrebbe potuto prestarvi la mano; soltanto riuscì d' inserire la seconda di queste Operette, cioè quella su gli spettacoli, in uno degli ulti-

*mi Supplementi al Giornale Ecclesiastico di Roma, e di produrre per le stampe d' Assisi un altro mio libricciuolo intitolato:* Gian Jacopo Rousseau accusatore de' nuovi Filosofi. *Non è stata dunque viltà, ma vera impossibilità fisica, e morale quella che ha sepolto nell' oscurità molte utili produzioni in que' tempi. Non bastava trovare degli Scrittori intrepidi, era necessario inoltre trovar degl' Impressori non curanti delle sostanze, della famiglia, e della patria, che pubblicassero gli Scritti religiosi; e questo era assai difficile. Ma se anche un Impressore avesse data mano all' opera, non l' avrebbe però condotta a fine, perchè la libertà della stampa che portava a volo per le contrade d' Italia tutti i libelli calunniosi, ed empj, non era mai posta in attività per una onesta difesa del Cristianesimo. Ecco perchè non si sono veduti in Italia i Ministri della Chiesa opporre la penna evangelica alle insidie, e alla violenza de' persecutori. Si è fatto quello, che si poteva fare ne' primi secoli del Cristianesimo, quando non era ancora inventata l' arte moderna dell' impressione; quello, che bastava allora, quando gli avversarj non avevano neppur essi altro che la penna per iscrivere, ma che non*

bastava adesso, quando i persecutori teneva-no a lor servigio tutti i caratteri delle stam-perie, e tutto il favore della Setta dominante. Ma veniamo finalmente a dar conto di cia-scuna di queste Operette.

La prima contiene in due lettere alcu-ne osservazioni sopra qualche articolo della Costituzione Cispadana. Questa fu quella Co-stituzione, che comparve da prima in Ita-lia, e che fu adottata nel congresso di Mo-dena. Siccome in que' principj i Persecutori non si volevano far conoscere manifestamen-te; siccome si temeva ancora qualche poco la religione d' un popolo educato nella Cat-tolica fede; perciò furono chiamate, e ames-se a quel congresso anche delle persone, che godevano buon nome, e che non erano, o non parevano infette d' errore. Si propose, e si sanzionò la libertà di coscienza per ogni culto privato, e si pensò di ostentare un gran rispetto per la Cattolica Religione col mantenere a lei sola il culto pubblico. Com-parvero in quell' occasione pubblicati colle stampe due Scritti di due Cavalieri Bologne-si, cioè del Conte Fava, e del Marchese Angelelli contro la tolleranza di religione, che riscossero meritamente il dovuto applau-so dalle oneste persone. Ma la tolleranza

*teologica e privata fu adottata, e questo fu il primo segno di guerra dichiarata contro il Cristianesimo. Tuttavia pochi compresero l'insulto, che si faceva a Dio coll' innalzare degl' Idoli tra le pareti domestiche de' Cristiani, e le insidie, che si disponevano dagl' ipocriti persecutori alla vera Religione. Si volle di più, che il popolo accettasse, e sanzionasse la nuova Costituzione ne' suoi Comizj; e quel che è peggio, questi Comizj si tennero nelle pubbliche Chiese, e i Parocchi furono costretti a leggere al popolo il nuovo Vangelo degl' Increduli. Chi dirà mai, che tutte queste azioni fossero lecite ad un Cristiano? E pure si credettero tali dalla maggior parte. Fu dunque allora, che io stesi quelle due lettere. Si fecero correre per le mani d' alcuni insieme con altri simili Scritti, per quanto lo permisero il tempo, e le circostanze.*

*Alla Costituzion Cispadana vennero dietro in seguito la Costituzion Cisalpina e la Francese. Esse contenevano gli stessi articoli scandalosi della Cispadana con questo di più, che ampliarono la libertà del culto privato a una pubblica professione, e solennità di qualunque Setta più empia. Scoperto dunque il veleno della Costituzion Cispadana re-*

*sta sempre più manifestata la malignità delle altre due Costituzioni, e in conseguenza nelle mie due Lettere si può trovare quasi una intiera confutazione di tutti e tre questi codici d' iniqua legislazione.*

*La seconda Operetta ha per oggetto una Festa Patriottica, che si praticò in varie città d' Italia, ma che in sostanza era una fedele imitazione dei riti idolatrici del Paganesimo. Ho veduto io medesimo nella pubblica Piazza eretto un tempio, o un teatro mobile con archi e colonne vestite di verdi rami fogliosi; stava nel mezzo un altare, e sopra l' altare il tripode fumante, che incensava una Immagine lasciva della meretrice Libertà. Dentro quel sacrilego recinto s' intrecciarono balli, e si cantarono inni alla prostituta divinità. Alcuni per genio, altri per timore contribuivano ancora alle spese di un sì scandaloso spettacolo. Non era dunque necessario, che per istruzione del popolo, e per edificazione dei Posteri fosse detestata una sì empia solennità? Questo è quello, che io procurai di fare, e riuscì d' inserire la mia produzione negli ultimi Supplementi al Giornale Ecclesiastico di Roma, come ho notato di sopra.*

*Finalmente troverete alcune osservazio-*

*ni sul noto Giuramento Cisalpino. Ma convien avvertire, che io distesi questo scritto, quando si parlava di esigere il giuramento dagli Ecclesiastici. La politica del partito inverti poi l'ordine meditato, e temendo, che l'opposizione, e l'esempio dei Preti potesse dissipare i suoi disegni, pensò meglio di richiedere il giuramento prima dai secolari. Così queste osservazioni non poterono riuscire affatto a proposito per le circostanze, essendovi non poche cose adattate soltanto al carattere e agl' impegni degli Ecclesiastici. Ma nondimeno anche questo scritto potrà servire alla serie di molt' altre più utili produzioni, che corrono per l' Italia su quest' argomento, e che hanno tolto, e dissipato il velo, sotto cui si voleva nascondere il vincolo della filosofica iniquità. Vi troverete sul fine una succinta confutazione degli argomenti del Parroco Morandi Bolognese, il quale però dopo il ristabilimento del buon ordine ha colla propria penna, e colle pubbliche stampe sinceramente ritrattata la sua imprudente opinione.*

*Questo è quanto era necessario premettere per una più facile intelligenza delle seguentt Operette. Vivete felice.*

# LETTERA PRIMA

## *Al Sig. N. N. intorno all' accettazione, e sanzione di alcuni Articoli della Costituzione Cispadana contrarj alla Cattolica Religione.*

Ho letto i diversi Discorsi del Cittadino Fava, e quello del Cittadino Angelelli a favore della Cattolica Religione contro la pretesa Tolleranza Religiosa, e vi ho trovato lo zelo, la verità, la precisione, l'eloquenza, l'erudizione, sopra quanto poteva desiderarsi da due persone secolari in questa materia. Voi al presente mi chiedete il mio sentimento intorno alla nuova Costituzione, intorno all'accettazione, intorno alla sanzione. Potrò io tacere benchè infimo Sacerdote nella Chiesa di Dio, e non arrossire d'esser vinto e confuso dallo zelo, e dalla dottrina di due secolari Cittadini? Se a parlare non sono tenuto per titolo di giustizia, vi sono forse tenuto per titolo di carità, e rifletto seriamente a quel giusto sentimento di Sant' Ambrogio: *Nihil in Sacerdote tam periculosum apud Deum, tam turpe apud*

*homines, quam quod sentiat non libere denuntiare... Silentii mei periculo involueris, libertatis bono juvaris.* Ambros. ep. 29. edit. veter. Dunque richiesto vi esporrò liberamente il mio sentimento, ma premetto innanzi una protesta; cioè, che il mio esame si ristringe a soli tre articoli, che interessano la Cattolica Religione. Tutto il resto è fuori della mia discussione, nè la mia professione mi dà in mano il filo fedele per uscire da un politico labirinto.

E primieramente qual dolore è il mio di veder deluse le intenzioni, e i desiderj di tanti pii Cittadini, che intervennero al Congresso di Modena, e zelarono la causa di Dio, e della Fede! Era egli maggior male tacere affatto di Religione, o parlandone esporla a sì gran pericolo, ed affronto? In quanto a me riguardo egualmente ingiurioso alla vera Fede e quel preteso silenzio, e questo aperto parlare: ma riconosco in questo ultimo un rischio assai maggiore per la verità, e una legge irrevocabile di guerra al Vangelo, ed alla Morale. Dio voglia, che m'inganni, ma voi medesimo entrerete nella mia opinione al solo avvicinamento, ch'io voglio quì farvi di quei pochi articoli, che nella nuova Costituzione riguardano la Libertà della Credenza, e della Morale, o quella, che con altro nome più antico chiamasi *Libertà di coscienza*.

*Cost. Tit. prim. art.* 4. *La Repubblica Ci-*

*spadana conserva la Religione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli Ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però, che alcun cittadino, o abitante del suo territorio, quando viva ubbidiente alle leggi, sia inquietato per opinione religiosa.*

Diritti del uomo ec. art. 2. *Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.*

*Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi pensieri, fuorchè ne' casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto, o pubblicato.*

Cost. Tit. 3. art. 12. *Ogni uomo nato, e dimorante nel territorio della Repubblica, il quale abbia compita l'età d'anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro Civico della sua sezione, purchè non sia mendicante, o vagabondo, è Cittadino attivo della Repubblica Cispadana.*

Ora io domando: Chi non vede con queste leggi introdotta, e stabilita non solo la tolleranza civile, che si è conosciuta perniziosa dai pii Cittadini, ma probabilmente anche la tolleranza teologica e spirituale, di cui forse non si è neppur sospettato dalla loro innocente religione? Dico la tolleranza civile. E che vi manca di fatti a tutta l'estensione della tolleranza civile, se non l'esercizio del

pubblico culto, che poi forse ne verrà in seguito per un necessario equilibrio, che la forza superiore renderà un giorno inevitabile. Del resto il culto privato non è proibito a settarj, e agli increduli, poichè essendo eccettuato espressamente per essi il culto pubblico, vien loro tacitamente permesso il privato *exceptio firmat regulam*; e la legge stessa decide chiaramente questo punto. *Ciò che non è vietato dalla legge, non può essere impedito.*

Intanto in virtù di questa concessione un Luterano, un Giansenista, un Materialista, un Deista, e forse un Ateo potrà parlare, scrivere, stampare a favore dell'Eresia, del Deismo, del Materialismo, e dell'Ateismo, nè potrà essere inquietato o dai Particolari, o dal Governo. Lo potrà perchè nessuno può essere inquietato per opinione religiosa; lo potrà, perchè niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare i suoi pensieri. Potrà dunque seminar l'errore, introdur l'errore, propagar l'errore impunemente. Potrà dunque assalire direttamente, o indirettamente la Religione Cattolica, che si oppone alle sue religiose opinioni, che non si può conciliare con esse, che le combatte, che procura continuamente distruggerle. Potrà dunque il Letterato dalla Cattedra insegnare, e autorizzare tutte le dottrine contrarie alla Fede, e alla morale Evangelica, e così alzare scuola d'iniquità. Nè si dica, che il Governo met-

terà ostacolo ad ogni sorgente di scandalosa dottrina. Esso primieramente nol farà perchè non potrà farlo. Un Governo Secolare non è in istato di conoscere il veleno dell'eresia, e della incredulità, specialmente se non ascolta la Chiesa, e ne disprezza i suoi Ministri. Esso in secondo luogo nol farà, perchè non vorrà farlo, quando nel suo seno medesimo avrà ammessi dei Luterani, dei Giansenisti, degl' Infedeli, dei Deisti, degli Atei. Ma proseguiamo.

In virtù dei principj della Costituzione potrà ogni setta aver il suo culto privato. Potrà dunque il Giansenista eleggersi il suo Pastore, erigere la sua Chiesa domestica, radunarvi il suo popolo, instruirvi i suoi discepoli, introdurvi i suoi proseliti. Potrà il Maomettano trafficante aprire la sua privata Meschita, e invitare i semplici alla adorazione del falso Profeta. Potrà l'Incredulo consecrare la maggior sala del suo palazzo alla Ragione, fabbricarne l'altare, alzarne il simulacro, offrirle in olocausto i codici del Vangelo, de' Teologi, de' Padri, e de' Concilj. Quanti sedotti dalla curiosità resteranno anchè sedotti dalla novità, dallo splendore, e dagli spettacoli di queste private adunanze? Quanti saranno insidiati, combattuti, e vinti dalla libertà delle massime, e de' costumi, e dalla eloquenza de' nuovi Apostoli? *Quorum sermo ut cancer serpit.* Eccoci dunque caduti in quelli as-

surdi di opinioni, in quella dissolutezza di morale, in quegli eccessi di delitti così a ragione temuti dai due zelanti Cittadini come una inevitabile conseguenza della tolleranza religiosa.

Il culto sarà privato, ma non saranno private le opinioni. Il culto sarà privato, ma vi sarà ammesso ed invitato ciascuno. Il culto sarà privato; ma sarà quel culto, che la prudenza, e la religione delle civili Podestà riguardarono come ingiurioso a Dio, e pericoloso alla società Cattolica, e non permisero fuorchè nel caso di una insuperabile necessità. *Non modo non in publicis, sed ne in privatis quidem ædificiis, aut in locis ullis separatis hujus vestræ superstitiosæ amentiæ factiones coeant.* Così Costantino: Euseb. vit. Cost. lib. 3. cap. 61. 62. *Omnes omnino, quoscumque diversarum hæresum error exagitat, nullum ad se populum trahant, nec ad imaginem Ecclesiarum parietes privatos ostendant: nihil vel publice, vel privatim, quod Catholicæ sanctitati officere possit, exerceant.* Così Teodosio lib. 11. de Hæretic. Codic. Teodos. Eccovi delle leggi promulgate nei primi secoli, ne' quali era in maggior vigore la Disciplina Apostolica. Quella Apostolica Disciplina, che proibiva di fraternizarsi in verun modo cogli infedeli, come parla un canone del Concilio Niceno, il quale quantunque sia diretto ai Sacerdoti, spiega per altro insieme il suo sentimento sù tutti

i Fedeli. *Nullus Sacerdos . . . societatem cum Judæis habeat, neque Fraternitatem, neque cum eis cibum aut potum sumat. Siquidem sancti Apostoli hoc statuerunt, & hoc Fideles facere oportet, & quicumque non paruerit, Synodus eum excomunicat.* Concil. Nicen. can. 52. Mansi, tom. 2. Col. 969.

Ma io aggiungo, che in quell'articolo vi è molto da temere, che s'intenda, o possa essere intesa altresì la tolleranza teologica, e spirituale: tolleranza incombinabile nella Chiesa co' suoi figlj, tolleranza contraria agl'insegnamenti del Vangelo. E che si pretenda una tal tolleranza in quell'articolo è troppo da temersi, se si rifletta all'espressione, con cui si proibisce; che sia *inquietato alcun Cittadino per opinion religiosa*; la quale espressione è generica, e comprende per se stessa non solo ogni inquietudine civile, ma anche ogni inquietudine spirituale, ed Evangelica; comprende anche quelli, che sono figlj e sudditi della Chiesa, anzi questi più che ogni altro, poichè al presente i Cittadini di questa Repubblica, trattine i soli Ebrei, sono tutti battezzati. Noi vediamo infatti anche prima della Costituzione avvilita e inceppata nel suo esercizio tutta la giurisdizione Ecclesiastica, ed abolita l'Inquisizione non solo riguardo alle esecuzioni civili, o criminali, ma anche riguardo ad ogni ricerca, ad ogni esame, ad ogni correzione, ad ogni istru-

zione dei Cattolici. Noi vediamo esaminati e corretti gli Editti del nostro Pastore, e all' incontro dileggiate impunemente le Censure della Chiesa, disprezzate le leggi de' Concilj universali, e de' Sommi Pontefici, calpestata la Sposa di Cristo con una poesia satirica, e soppressi i giusti reclami a favore della immunità Ecclesiastica. Noi vediamo tra i diritti dell' Uomo nella nuova Costituzione ristretti *tutti i suoi doveri* alla sola beneficenza coi proprj simili contro la legge divina e naturale, Art. 13. Matth. 22. 36. et sequ. e assoggettate indistintamente tutte *le pie Instituzione* all' autorità secolare contro le leggi de' Generali Concilj. Const. tit. 9. art. 208. *Concil. Trid. Sess.* 25 *c.* 20. Sess. 22. c. 8. 9. 11. senza sperare, che possa la Chiesa nè pur esporre un' umile rappresentanza appresso i suoi figlj per ripararsi da sì velenosa ferita. Non potrà dunque più nè il Vescovo, nè il Parroco ammonire, e correggere nessun Cittadino nato nel grembo della Chiesa, suddito della Chiesa, figlio della Chiesa per opinioni contrarie alla Chiesa, cioè per eresia, per scisma, per giudaismo, per materialismo, per deismo, perchè l' ammonizione, e la correzione è vera *inquietitudine* per l' apostata. Non potranno i Pastori esigere dalle pecore l' osservanza delle ecclesiastiche leggi, del digiuno, della Quaresima, della Pasqual Comunione, e d' altre si-

mili, perchè questa è vera *inquietudine* per chi abbraccia opinioni diverse. Non si potrà parlare, scrivere, o stampare contro gli errori, perchè questo, è un vero *inquietare* gli erranti; e si dirà, che il parlare, lo scrivere, e lo stampare è bensì permesso, ma non *nei casi determinati dalla legge*, siccome è questo. Non potrà finalmente il Vescovo separare, o dichiarar separati dalla comunione della Chiesa Cattolica i figliuoli ribelli, e vietare alle pecore sane di ascoltare, e aver famigliarità colle infette, perchè ciò diverebbe l' *inquietudine* maggiore di tutte per i nemici della Fede.

Ora ciò non è forse un impedire, un togliere, un annullare quella podestà, che Gesù Cristo ha stabilita nella sua Chiesa, e che a comandato ai suoi Apostoli, e a' lor successori d' esercitare per mantenere illibata la fede e la morale, e per preservare i Cristiani dalla corruzione: *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus.* Matth. 18. Quella autorità, che San Paolo ricordava sì fortemente a Tito di esercitare coi disubbidienti, e co' seddutori *Increpa illos dure, ut sani sint in fide, non intendentes judaicis fabulis, & mandatis hominum aversantium se a veritate.* ad Tit. c. 1. *Loquere, & exhortare, & argue cum omni imperio. Nemo te contemnat*, ibid. c. 2. e che raccomandava a Timoteo di

non dimenticare in circostanze affatto simil alle nostre i *Insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia, & doctrina. Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt*, ec. ec. 2. ad Timoth. 4. 2. & sequ. Quella autorità, che esercitò la Chiesa in ogni tempo, come potete osservare nei Padri, nei Concilj, e nei Sommi Pontefici. *Vide Canon. Apost.* 44. *Mansi Concil. tom.* 1. *col.* 39. *Concil. Nicen. Can.* 52. *Mansi tom.* 2. *col.* 969. *Concil. Toletan. anno* 1590. *part.* 4. *cap.* 2. 3. 10. 11. 12. 13. *Avenionense an.* 1594. *cap.* 62. *Aquileense an.* 1596. *cap.* 2. *Burdigalense an.* 1624. *cap.* 1. *Apud Labbè*; *Ebroicense an.* 1576. *cap. de officio Curatorum num.* 9. 10. 11. *in Concil. Provinc. Mediol.* 1. *part.* 1. *de profess. fidei,* 6. *quæ ad fidem tuendam &c. Decretal. lib.* 5. *tit.* 7. *de hæretic. Baron. verbo Hæretici. Bolland. verbo Hæretici. Bullarium Romanum, sul sistema della Tolleranza a Monsignor Leopoldo Ab-Hai Assisi* 1783. *Buon uso della logica opuscul. Tolleranza Fuligno. Obbligo de' Pastori in tempo di persecuzione. Fuligno; Dizionario di Nonotte art. Tolleranza. Bergier art. Tolleranza, & alibi.*

E si potrà sottoscrivere, accettare, sanzionare questi articoli senza rendersi reo d'ingiuria a Dio, e alla Chiesa, di scandalo, e di tentazione ai Cattolici, e per sino di sacrilega insidia ai fondamenti stessi della Fede, e del Vangelo? E si crederà lecito l'amette-

re una tolleranza, che di sua natura tende al pervertimento delle anime, che fu sempre detestata nella Chiesa, che fu solo sofferta dentro certi confini, e nei casi di estrema necessità, e che l'esperienza di tutti i secoli, e quella stessa de' nostri tempi ha dimostrata intollerabile ad un Cristiano? Non si soffrirà un' invettiva, un motteggio, una reticenza sù la Costituzione della Repubblica, e si soffrirà la libertà d' ogni opinione contraria alla Costituzione di Gesù Cristo? Ma benedirà poi Dio uno Stato, che con tanta indifferenza tollera i suoi bestemmiatori, e gli protegge, perchè gli crede utili all' avanzamento del commercio, e della profana letteratura? *Civitatum Magistratus hortamur; ac per viscera misericordiæ Christi Domini obtestamur, ut cæleste lucrum terrenis commodis præferentes, commercium, & consuetudinem hæreticorum, quam fidelibus perniciosam, ac pestiferam esse constat, pro sua pietate, ac studio religionis, e suis urbibus, atque oppidis amovendam, ac tollendam curent.* Concil. Provinc. Mediol. 1. part. 1.

Molto più, che non solamente s' intende di concedere libertà di opinioni religiose, ma si abilita anche ogni opinante ad essere *Cittadino attivo*, ogni eretico, ogni infedele, ogni apostata, ogni incredulo, ogni nemico del Cristianesimo. E che rispetto potrà sperare la Sposa di Cristo, allorchè i suoi avversarj avranno in ma-

no le redini del governo, e potranno a lor talento impunemente assalire, e opprimere i suoi fedeli? Non è questa un'assurdità contraria ai dettami d'una fede sincera, e alle leggi costanti della Chiesa? Ecco come si esprime il Concilio Toletano dell'anno 633. can. 63. *Præcipiente Domino, atque excellentissimo Sisenando rege, id constituit Sanctum Concilium, ut Judæi, aut hi, qui ex Judeis sunt, Officia publica nullatenus appetant: quia sub hac occasione Christianis injuriam faciunt.* Ecco come si spiega il Concilio generale di Laterano dell' anno 1215. cap. 69. *Cum sit nimis absurdum, ut Christi blasphemus in Christianos vim potestatis exerceat, quod super hoc Toletanum Concilium provide statuit, nos propter transgressorum audaciam in hoc capitulo innovamus, prohibentes, ne Judæi Officiis publicis præferantur, quoniam sub tali prætextu Christianis plurimum sunt infesti ... Hoc idem extendimus ad Paganos.* Scorrete i Concilj della Francia tenuti al tempo degli Albigesi. Leggete le Costituzioni di Nicolò quarto, di Paolo quarto, di San Pio quinto, di Gregorio decimo terzo, di Clemente ottavo, e quella di Benedetto decimo quarto dell'anno 1751. Scorrete le leggi civili, e le Decretali al titolo de Hæreticis lib. 5. tit. 6 cap. 18. colle Note del Gonzalez, e ne troverete copiosi documenti, che io per brevità ometto, ricordandomi, che questo non è un libro, ma una lettera.

Fu dunque sempre intenzione, e consiglio della Chiesa di tener lontano ogni pericolo di infezione da' suoi fedeli, e temè sempre le insidie, e le violenze degli eretici, e degl' infedeli, i quali avendo luogo tra le autorità constituite possono di leggieri o coll'interesse, o cogli onori, o col timore, o colla forza indebolire, e sovvertire la fede de' veri credenti. Questo è ciò, che fu disapprovato dalla Chiesa, la quale con vero spirito di mansuetudine egualmente disapprovò quelle popolari tumultuose fazioni, che qualche volta si armarono di zelo indiscreto e sanguinario contro i miscredenti, e turbarono con impeto sedizioso l'ordine civile, e politico degli stati. S. Bernard. ep. 36. Ma opporranno forse alcuni al sin quì detto, che le proibizioni accennate sono per la maggior parte della Chiesa. Chi può trarre in campo questa opposizione se non un nemico della Chiesa medesima, che disprezza le sue leggi appunto perchè son sue? La Chiesa dunque instruita dallo Spirito Santo non sà dirigere gli uomini nella via della Fede più pura, e della illibata morale! E lo sapremo noi, a cui Gesù Cristo ha comandato d'ascoltare, e d' imparar dalla Chiesa? Convien essere affatto eretico per difendersi con sì fatte proposizioni tolte in prestito da Giovanni Hus, il quale diceva appunto, che *obedientia Ecclesiastica est obedientia secun-*

*dum adinventionem Sacerdotum Ecclesiæ præter expressam auctoritatem scripturæ*. Natal. Alex. Sæcul. 15. cap. 2. part. 2. O conviene sentirla con Lutero, il quale asseriva: *Certum est in manu Ecclesiæ aut Papæ prorsus non esse articulos fidei statuere, imo nec leges morum seu bonorum operum*. Natal. Alex. Hist. Sæcul. 16. cap. 2. art. 2. num. 11. E poi dovete riflettere, che queste leggi Ecclesiastiche non son altro, che una dichiarazione della legge divina e naturale, la quale vieta di esporre al cimento i seguaci della verità, e di assoggettare la religione stabilita da Dio a' suoi medesimi bestemmiatori. *Quia sub hac occasione Christianis injuriam faciunt. Cum sit nimis absurdum, ut Christi blasphemus in Christianos vim potestatis exerceat, quoniam sub tali prætextu Christianis plurimum sunt infesti*. Ecco la causale di quelle leggi, che dovete attentamente ponderare.

Imperocchè questo è un punto degno di somma attenzione, e per gli articoli, che abbiam fra le mani, e per molt'altre materie, che possono occorrere nelle quotidiane circostanze. Una gran parte delle leggi ecclesiastiche riconosce la sua radice dalla legge divina, e naturale, sicchè bene spesso il violarle è un offendere quella legge, che per ogni diritto, è sempre inviolabile. Si trovino pure dei titoli, con cui deluder talvolta le pene ecclesiastiche,

ma resterà sempre nel trasgressore il reato di colpa affatto indipendente dalle censure della Chiesa. Non vi sarà più l'Inquisizione, che punisca chi parla, e chi scrive in disprezzo della Religione. Il Governo non metterà più ostacolo contro la satira, la maldicenza, e la calunia. Ma lo scandalo sarà sempre peccato: sarà sempre una nera iniquità il mordere rabbiosamente la virtù, il motteggiare i Santi, il guerreggiare con Dio. La legge umana garantirà il delitto; ma la legge divina seguiterà sempre a vietarlo, e a punirlo. I Pastori non alzeranno forse la verga contro i lupi, ma sarà sempre una brutale voracità il mettersi a sbranare la greggia di Cristo. Si potrà dire: *La legge costituzionale non proibisce il dire, lo scrivere, e il pubblicare anche colle stampe i suoi pensieri*. Ma non si potrà dire: *è un diritto dell'uomo, che nessuno possa essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare anche colle stampe i suoi pensieri fuorchè ne' casi determinati dalla legge*. Non può essere diritto illimitato dell'uomo quello, che in molti casi è proibito dalla legge naturale e divina. Questa proposizione adunque è falsa, erronea, e scandalosa.

Ma dopo ciò, per non dilungarmi in questa frettolosa risposta, io a voi domando ciò, di cui prima m'interrogaste: Si potranno forse accettare, e sanzionare gli accennati articoli, che insidiano alla Religione de' nostri Pa-

dri alla incorrotta morale, e alla sicurezza delle anime? E chi lo facesse, sarà egli o nò reo d'irreligione, e di scandalo, d'uno scandalo progressivo, e irrevocabile? Sarà egli o nò responsabile alla divina Santità, e Giustizia di tutte le funeste conseguenze, che indispensabilmente ne devono scaturire? Sarà egli un Cittadino, che desideri sinceramente non solo la felicità spirituale, ma anche la civile, e politica della sua Repubblica? Sarà egli un Padre, che cerchi la sana, e Cattolica educazione de' suoi Figli, e la tranquillità Cristiana della sua Famiglia? Sarà egli un cristiano, che abborisca le occasioni, e i pericoli di restar pervertito egli stesso nella fede, e nei costumi? Decidete.

Ma poichè voi m'avete fatto interrogazioni di una sorte, attendete, che sono per farne anch'io d'un'altra.

Un Parroco, che per giustizia, è tenuto ad allontanare la sua greggia dai pascoli velenosi, radunati i Comizj, nel proporre al suo popolo la Costituzione, potrà forse dissimulare il veleno nascosto in questi articoli? E se la più parte del popolo incapace per se medesima di rilevarne l'irreligiosità, e il pericolo, prenderà argomento dal suo silenzio di tenerli per innocenti, e ammissibili, e gli accetterà di fatti, sarà reo il Parroco di grave omissione, reo di scandalo perpetuo, e irrimediabile

occasione di spirituale ruina alla sua greggia, complice, e cooperatore coi nemici delle fede, e della buona morale? E se un Parroco scuserà se stesso col persuadersi, che le sue istruzioni sarebbero inutili, sarà sincera, e condonabile la sua scusa, mentre la più parte del popolo professa ancora di buona fede la Religione Cattolica, o varrà tale scusa al tribunale di quel Dio, che ha intimato chiaramente a' suoi Pastori per bocca di Ezechiele quella spaventosa sentenza: *Speculatorem dedi te domui Israel.... Si dicente me ad impium: morte morieris: non annuntiaveris ei, neque locutus fueris, ut avertatur a via sua impia, & vivat: ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu sua requiram*, ec. Ezechiel 3. 17. & sequ. Fate pure le riflessioni, e decidete.

Intanto io mi metto col mio pensiero a sedere sopra una panca vicino ad un artiere, mentre il Parroco legge ad alta voce la Costituzione. Sento, che comincia a scorrere i diritti dell'Uomo, e arrivando al num. 2. legge correntemente: *Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare i suoi pensieri anche colle stampe, fuorchè nei casi determinati dalla legge*. Questo articolo mi sorprende. E' contrario al diritto naturale, alla regola della mia coscienza, alla dottrina cristiana, che il Parroco stesso m'insegna, e mi spiega. Aspetto con at-

tenzione per sentire, se fa nessuna pausa, se dichiara l'insussistenza di questa facoltà, se mostra la falsità, e le conseguenze di questo preteso diritto. Osservo, che cammina avanti con buon ordine, e passa con meravigliosa dissimulazione all'altro articolo. Io mi sono scandalizzato del Parroco, che non ha fatto il suo dovere; il mio vicino si crede da quì innanzi abilitato ad ogni sfrenatezza di penna, e di lingua; ma gli altri, che ascoltano, restano attoniti, e indecisi. E di tutto questo chi ne avrà la colpa?

Ma se il Parroco vorrà dichiarare l'articolo, se dirà: *Osservate, che questo vuol dir solamente, che il governo non punisce per i discorsi, per gli scritti, e per le stampe scandalose*: io mi alzerò in piedi, e gli domanderò, come si contenta di così poco, come ha il coraggio di annunziare tra i diritti dell'uomo questa illimitata facoltà senza mostrarne l'assurdo; come non si spiega apertamente mostrando l'errore; come non si copre di rossore nel leggere questo paragrafo irreligioso, immorale, ed empio? Signore, io gli dirò, che cosa avreste fatto, se vi avessero comandato di leggere pubblicamente al vostro popolo l'Alcorano?

Io confesso, che prendo sommo spavento, e rammarico della nostra situazione nel confrontare la presente condotta con quella, che si è tenuta mai sempre in addietro nella Chie-

sa Cattolica. Valentiniano juniore concesse il pubblico esercizio di religione agli Ariani egualmente che ai Cattolici; *Codic. Theodos.* l. 16. *tit.* 1. *de fid. Cathol.* 4. Benevolo, il cui officio era quello di scriver le leggi, volle piuttosto perder l'impiego, che prestar la mano, e la penna ad opera così irreligiosa, quantunque lusingato dall' Imperatore colla speranze di miglior fortuna. Così raccontano Ruffino, Sozomeno, e Gaudenzio. *Gottofredo nelle Note al Codice, e Baronio anno* 386 *num.* 6. Non è questo un fatto da instruirci insieme, e da ricoprirci di rossore? Ma dimentichiamo pure i primi secoli, in cui si sà quanto erano gelosi dell' onor di Dio, dell'integrità della Fede, e della sicurezza della greggia gli ecclesiastici Pastori. Incominciate a scorrere le sole lettere di Clemente undecimo, e scuoprirete una vigilanza straordinaria per ogni più piccol pericolo della fede. Prendetevi la pena di osservarne il tomo primo dell'edizione Romana alla pagina 133. e 548. e il tomo secondo alla pag. 132. 178. 169. 212. 290. e altrove, e vedrete con quanta attività questo Pontefice si opponeva ad ogni libertà di coscienza. Ma non voglio ometterne due fatti, che servono troppo al mio intento.

Il Ministro di un Principe eterodosso aveva avvanzato urgentissima, e potentissima istanza al Magistrato di Colonia per avere facoltà

del culto privato, e solo nella propria abitazione. Vi si oppose efficacemente Clemente undecimo, e basta solo leggere ciò, che ne scrisse al Capitolo della Città, dove dice fra le altre cose: *Gravissima mala in perniciem veræ fidei procul dubio consecutura sunt, si semel hæresis velut delitescens inducatur in civitatem istam.* Epist. tom. 1. pag. 524. & sequ. E perchè il Magistrato si era piegato alle istanze del Ministro, dichiarò il Sommo Pontefice al suo Nunzio, che tale autorità non competeva in nessun modo a un Magistrato secolare, trattandosi di causa riguardante direttamente il culto, e l'integrità della fede. *Non licuit Magistratui sæculari causam Fidei cultum, & integritatem directe respicientem attingere. Ibid.* pag. 528. Dunque un Magistrato secolare non potè accordar licenza al Ministro di un Principe per il culto privato della sua serta solo in casa sua; e potrà l'adunanza de' cittadini Cispadani accordare e culto privato, e libertà di coscienza non solo ad ogni settario, ma anche ad ogni incredulo, senza usurpare una incompetente direzione del culto religioso, e della integrità della Fede? Quanto siam mai decaduti da quei principj di religiosa osservanza, da cui si lasciarono reggere in tutti i secoli i veri credenti! Voi potete intanto scorrere altre lettere sù quell'affare alla pag. 53. 516. 529. 530. che io volo ad indicare l'altro fatto promesso,

Il Vescovo di Basilea avea stabilita una transazione cogli eretici confinanti, in cui concedeva ad essi una parte della Valle Munsterhal colla facoltà di esercitarvi liberamente il loro culto, e con altre condizioni ivi annesse. Appena lo riseppe Clemente undecimo, che lo riprese acremente con una sua lettera, nè volle che a garantirsi delle incorse Censure, come fautore degli eretici, gli giovasse o l'asserita buona fede, o il timore di qualsivoglia minaccia, e nè meno la violenza forse con esso usata. Ma osservatene i sentimenti, e applicateli, che in gran parte applicar si possono al nostro proposito: *Quis autem sine horrore audire unquam poterit, Sacrum Præsulem, cui tuendæ conservandæque in primis Cattolicæ Religionis cura commissa est, eo adductum fuisse, ut sciens prudensque suæ Dioecesis partem quantumcumque exiguam, hæreticis pro libero, atque pacifico damnatæ eorum sectæ exercitio assignaverit, ac inde ejectos Catholicos alio transmigrare coegit?* Indi lo dichiara, come abbiam detto, incorso nelle Censure, e protesta: *Neque assertam bonam fidem, neque quarum vis minarum formidinem, neque demum vim Tibi forsan ab Etherodois illatam suffragari.* Epist. tom. 2. pag. 141. et 142.

Se il caso non è lo stesso, è almeno simile in gran parte, e in qualche circostanza più grave, perchè se non si tratta di tutto com-

pletamente il culto dei Settarj, nè della espulsione de' Cattolici da una qualche parte del territorio, si tratta però di una quasi intiera libertà di coscienza, e di un estremo avvilimento, e pericolo de' Cattolici per tutta l'estensione di queste Provincie.

Dove ho da suggerire una riflessione, che non mi era occorsa da prima. Chi accorda libertà di coscienza agli Eretici, e persuade, che si possa accordare, è egli incorso nella Censure, come ricettatore, e patrocinatore degli Eretici stessi? Leggo nella Bulla Cœnæ num. 1. *Excommunicamus & anathematizamus ex parte Dei Omnipotentis . . . . omnes ac singulos alios hæreticos quocumque nomine censeantur, & cujuscumque Sectæ existant ac eis credentes, eorumque Receptatores , Fautores , & generaliter quoscumque illorum Defensores* : Trovo, che Clemente undecimo dichiara incorso nelle Censure il Vescovo di Basilea, appunto come ricettatore, e fautore di Eretici in una parte della sua diocesi, senza dar luogo nè pure alla supposta buona fede. In tale confronto di fatti troppo analoghi, ma pure non identici, io non voglio risolvere.

Aggiungerò soltanto, che il Diana porta anch'esso opinione, che il Principe permittente agli eretici cose non necessarie, e favorevoli alla loro Setta incorra le Censure, come favoreggiatore degli eretici. Ma certo poi *pec-*

*sare contra præceptum naturale, quia agit id, quod cedit contra fidem.* Tom. 9. Resol. pag. 475. Lo stesso Autore prova lungamente, non potersi introdurre libertà di coscienza in paese veruno senza espressa facoltà del Sommo Pontefice, a cui spetta dichiarare ciò, che può essere nocevole, o indifferente alla Fede. *ibid. pag.* 477.

Ben più mi rincresce il sentire, che alcuni cadano in questo scandalo, per l'apprensione di uno scandalo anche maggiore. Se non si amette la Costituzione, se non si accorda questa tolleranza, la religione cattolica sarà totalmente, e violentemente depressa. Ecco la scusa, che da molti si adduce. A questo disordine d'idee siam dunque pervenuti di non ricordarci, che non si può mai commettere un male per ottenere un bene? *Non sunt facienda mala; ut eveniant bona.* E questo, che si domanda da noi, è un male di sua natura illecito, uno scandalo positivo in materia di Religione, un diretto concorso alla depression de' Cattolici, alla impunità dell'errore, al trionfo de' miscredenti, all'avvilimento della fede, alla corruzion de' costumi, al disonor di Dio. In conseguenza un male, che in nessuna circostanza può divenir lecito, come non sarà mai lecito simulare l'infedeltà per conservare la fede in un paese di Turchi, o per impedir lo sbandimento, e la proscrizione de' Cattolici.

Quando Sant'Epifanio fu stimolato dalla Imperatrice Eudossia a comettere un atto d'ingiustizia colla condanna di San Giovanni Grisostomo, il Santo non volle mai cedere alle sue istanze, benchè l'Imperatrice piangendo per collera minacciasse in vendetta di spalancare i Tempj degl'Idoli, di costringere i suoi sudditi ad adorarli, e di far tutto il peggio, che fosse possibile: *Si fueris impedimento, Pater Epiphani, quo minus mittatur in exilium Joannes; aperiam templa Idolorum, & faciam ultima pejora prioribus. Cumque hæc acerbe diceret, ex ejus oculis fluebant lacrimæ.* Che cosa rispose allora Sant'Epifanio ad Eudossia? Figliuola, le disse, io per altro sarò innocente in questo giudizio. *Ei vero dixit Epiphanius. Ego quidem, o filia, sum innocens ab hoc judicio.* Vit. S. Ep. cap. 62. Ecco dunque ciò, che io risponderò a chi minacciasse l'abolizione del Culto cattolico, se non si accetta la Costituzione. *Ego quidem innocens ero ab hoc judicio.*

E poi è egli men male l'accettare espressamente la tolleranza, o il soffrirne l'introduzione per mano altrui; benchè questo poi segua in forma più ampia, e più pericolosa? Io ne dubito assaissimo. Imperocchè primieramente l'accettazione per parte mia sarebbe un male certo e presente; le minaccie per parte altrui non sono sì certe, come da alcuni mal intenzionati si dice, e potrebbero non avere

nessun effetto. In secondo luogo, la Tolleranza s'introduca dagli altri, o si stabilisca da noi, le conseguenze saranno al fine egualmente funeste. La stessa forza, che minaccia, la stessa politica, che agisce, veglierà sempre attenta, e sollecita per compir l'opera, che noi avrem cominciata. Finalmente vi può essere mostruosità simile a quella, che si pretende da noi, cioè che tutta una Provincia Cattolica, che tutti i Pastori della Chiesa, che tutti i Ministri del Santuario concorrano a porre la prima pietra fondamentale dell'empietà, e della scostumatezza? L'oggetto in qualunque supposizione è sempre lo stesso, cioè l'oltraggio di Dio, e della sua Chiesa, lo scandalo, e il pervertimento de' Fedeli, ma il soggetto diversifica assai come ben vedete; e questo estende, e aggrava oltremodo la malizia dell' iniquità; e v'induce que' medesimi, che ne sarebbero più timidi, e ritrosi. Che infamia sarà per queste Provincie, quando la posterità più pia, e religiosa saprà, che noi stessi abbiamo fabbricato il nido ai nemici della Cattolica Religione! *Quid enim*, dirò con Clemente undecimo, *quid enim audiri potest indignius, aut intollerabilius, quam quod Catholici Catholicæ fidei perniciem moliri, ac hæresis incrementa provehere compellantur?* Tom. 2. Epist. ad Carol. Imperat. pag. 414. Io non sò, dunque, per qual motivo s'abbia a scusare questa accetta-

zione, che a noi si domanda, e che sotto il pretesto del men male da alcuni Teologi si consiglia.

Torniamo per un momento a Clemente undecimo. Nò, scriveva egli all' Arcivescovo di Magonza, nei pericoli della Fede non vi lasciate sedurre dall' apparenza d'un mal minore. L'esperienza c'insegna, che chi adopera un tal pretesto, e perciò si espone ai pericoli da lui creduti i più leggieri, le più volte incorre in mali gravissimi, ed estremi: *Neque prorsus attendenda sunt consilia eorum, qui authores sunt, præstare hujusmodi negotiis minora mala, ut majora declinentur, admittere, cum immo satis rerum usus, atque experientia doceat, quod qui hoc obtentu leviora, ut ipsi autumant, pericula subire non renuunt, gravissima & extrema sæpe sæpius incurrant.* Tom. 1. pag. 174.

Ma io non intendo poi perchè piuttosto non si usino quelle modeste sì, ma ragionevoli rimostranze, che la stessa causa ci somministra, e che il nostro debito forse esige nelle presenti circostanze. Perchè mai contro la minacciante Tolleranza non si oppone e la promessa fattaci dai nostri Conquistatori di lasciarci intatta la Cattolica Religione, e il patto espresso sù di questo particolare nella pace da Francesi conclusa col Papa, e le parole stesse della costituzione? *La Repubblica Cispadana conserva la Religione della Cattolica Chiesa Apostolica*

*Romana*. A questa condizione noi abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica Francese, A questo patto pubblico, e inviolabile il Papa ha ceduto i suoi diritti sù la nostra Provincia. Ora domando io, si è fatta seria riflessione al valore, al significato di Religione Cattolica Apostolica Romana, che si promette, e si pretende di conservare?

La Religione non è altro, che il Culto, con cui Dio vuol essere onorato dagli uomini. *Anzi è cosa assurda*, dice Bergier, *il non chiamar religione il culto, e le pratiche, colle quali Dio vuol essere onorato*. Trattat. storico cap. 5. art. 1. par. 22. E il culto abbraccia egualmente due doveri, cioè l'interno del cuore, e l'esterno delle azioni. La Religione non solo obbliga a credere quello, che Dio ha rivelato, ma anche ad onorarlo con quelle pratiche religiose, che egli pretende da noi, e che ha dichiarato appartenere al suo onore, o immediatamente di propria bocca come nell' antica legge, o mediatamente per bocca della Chiesa da lui dataci per maestra nella legge di grazia. Di questo nessuno potrà dubitare.

Ma pure siccome questa verità è il fondamento di tutto quello, che son per dire, dichiaramolo più autorevolmente colla dottrina di San Tommaso. 2. 2. quest. 81. art. 1. Tullio medesimo asserisce, che la Religione è una virtù direttrice del culto, e delle cere-

monie dovute a una natura divina. *Religio est virtus, quæ superioris cujusdam naturæ, quam divinam vocant, cæremoniam cultumque affert:* de invent. La religione importa dunque ordine a Dio. *Religio proprie importat ordinem ad Deum.* Ed è certamente dettame della stessa ragion naturale, che l'uomo presti qualche riverenza a Dio; ma il fare determinatamente piuttosto una cosa, che un'altra, ciò non è di lume naturale, ma d'instituzione divina, o umana. *Art.* 2. *ad* 3. In oltre la religione ha i suoi atti interni, ed esterni, gl'interni come principali, gli esterni come secondarj. Art. 7. in c. *Religio habet quidem interiores actus quasi principales, & per se ad religionem pertinentes; exteriores vero actus quasi secundarios, & ad interiores actus ordinatos.*

Allorchè dunque si promette di conservare la Religione Cattolica Apostolica Romana, si promette di conservare tutto il culto esterno, che ella prescrive; quel culto, che è d'instituzione o Divina, o Ecclesiastica; quel culto, di cui è già in possesso nelle nostre Provincie. Rispetto poi al culto interno, la secolar potestà non può prometter altro, che di conservarne e i segni, e i mezzi, cioè i segni protestativi, e i mezzi a lui ordinati. Ora il culto Cattolico delle nostre Provincie era un culto esclusivo; dunque per conservare tra noi la religione nei suoi diritti bisogna an-

che mantenerla dominante, e unica. Imperocchè il culto Cattolico ha necessità di mezzi, che lo preservino dalla corruzione; e uno de' mezzi più essenziali è appunto l'esclusione degli altri culti. Il culto Cattolico è d'istituzione divina, ed Ecclesiastica, e l'una e l'altra appunto esige, che i Cattolici vivano separati dagli Eretici, e dagli apostati della Fede. Non si può dunque introdur tolleranza nei nostri paesi senza offendere la Cattolica Religione, e quindi senza violare i patti, le promesse, e gli articoli stessi della Costituzione. E in fatti chi dirà mai, che si voglia sinceramente conservare la Cattolica Religione, quando si preparano i mezzi più efficaci per annientarla? Se la Repubblica Francese nell' istituire tra noi una Repubblica Democratica, permettesse insieme la libertà, e l'impunità per tutti i Realisti, e Aristocratici, ognun direbbe, che non si vuole quella democrazia, che pur si promette. Perchè dunque noi nella nostra Costituzione diremo di voler conservare la Religione Cattolica, e permetteremo l'ingresso, e la franchigia a tutti i suoi nemici? Non è questo un contraddirsi apertamente?

Un' altra riflessione in conferma del sin quì detto. La Religione importa non solo un precetto affermativo di onorar Dio, ma anche un precetto negativo di non far cosa alcuna contro il suo onore. Essa in somma compren-

de i tre precetti della prima tavola della Legge, parte affermativi, parte negativi. Non solo comanda di rispettare, e adorare il vero Dio, ma proibisce ancora ogni altra adorazione in faccia a lui. *Non habebis Deos alienos coram me*. Exod. 20. 3. Dunque la Religion vera non può permettere una Religion falsa senza mancare alle sue leggi medesime. Imperocchè questo sarebbe un ammettere Numi stranieri in faccia al vero Dio. Non v'è, come abbiam detto, che un caso d'insuperabile necessità, che possa indurre a qualche condiscendenza su questo particolare.

Eccovi uno squarcio d'una lettera di San Gregorio Nazianzeno al Vescovo Nettario, in cui fa vedere l'inconvenienza di permettere agli Eretici adunanze, e culto religioso: *Si his, qui talia sentiunt, coetus habere licet; illud velim cogitet & expendat tua in Christo illustris prudentia, quod cum nobis cum eorum dogmatibus non conveniat, coetus habendi illis potestatem factam nihil aliud esse quàm eorum doctrinam nostra veriorem existimare. Nam si illis ut piis, & orthodoxis, ea quæ sentiunt, docere, libereque promulgare permittitur; quis non videt, doctrinam Ecclesiae condemnari, perinde ac veritate ab illorum parte stante. Neque enim rerum natura fert, duas de eadem re doctrinas contrarias esse veras*. Sarebbe pur bene, che questo passo si leggesse da que' Signori, che vorrebbero

persuaderci, che la tolleranza non è punto contraria alla Cattolica Religione.

Ma almeno intendessero, una volta, che questa indifferenza di religione, e questa libertà di coscienza è di sua natura totalmente opposta alla felicità degli Stati. Imperocchè senza vera religione non può esservi vera virtù; e senza virtù non può darsi nè probità di legge, nè amministrazion di giustizia, nè sommessione di ubbidienza; e in conseguenza il potere legislativo, e il potere esecutivo, il suddito, e lo stato tutto è corrotto in una nazione, che non promove, e non cura la vera fede, e la illibata morale. Leggano ciò, che ha scritto Rousseau intorno alla mancanza della virtù in un qualunque governo, e ne deducano quelle conseguenze, che si lascian vedere scopertamente da chi non le sfugge a bella posta.

*Non solo*, egli dice, Discours sur l' Economi. Politiqu.; Oewvr a Neuchatel. 1775. tom. 2. *Non v' ha che le persone dabbene, le quali sappiano amministrare le leggi, ma non vi è in realtà, che delle oneste persone, le quali sappiano loro obbedire. Colui, che arriva a segno di sprezzare i rimorsi, non tarderà a sprezzare i supplizj, castigo meno rigoroso, meno continuo, e dal quale almeno si ha la speranza di sfuggire; e per quante precauzioni si prendano, quelli, che per mal fare aspettano soltanto l' impunità, non mancan di mezzi per eluder la legge,*

*o per evitare la pena. Allora, siccome tutti gl' interessi particolari si uniscono contro l' interesse generale, che non è più l'interesse d' alcuno, i vizj pubblici hanno maggior forza per indebolire le leggi, che non ne abbian le leggi per reprimere i vizj, e la corruzione del popolo, e dai capi si stende sino al governo per quanto saggio possa essere... In tale situazione inutilmente si aggiungono editti sopra editti, regolamenti sopra regolamenti. Tutto questo non serve che ad introdur nuovi abusi senza correggere i primi... Ed ecco il punto, in cui alla voce del dovere, che non parla più ne' cuori, i capi sono sforzati a sostituire il grido del Terrore, o l'esca di un interesse apparente, con cui ingannano le loro creature. Allora bisogna ricorrere a tutte le piccole, e vili astuzie, che essi chiamano massime di stato, e misterj di Gabinetto. Tutto il rigore, che resta al Governo è impiegato dai suoi membri a perdersi, e a supplantarsi l' un l' altro... In fine tutta l'abilità di questi grandi politici è di affascinare talmente gli occhi di quelli, di cui hanno bisogno, che ciascuno creda di travagliare per il proprio interesse, mentre travagliano per il loro.*

Ora se tutti questi sconcerti accadono per mancanza di vera virtù, essi accadono egualmente per mancanza di vera religione, che è la base d'ogni virtù sociale, e sincera. La Monarchìa della Francia ne ha sperimentati gli

effetti; la Repubblica segue a sperimentarli ogni giorno. E per qual delitto si vorranno abbandonare in mano d'ogni vizio la nostra nazione, la nostra patria, le nostre famiglie? Crederei, che alla fine aveste potuto comprendere l'importanza di rifiutare i tre articoli accennati della Costituzione. Imperocchè non vi è prudenza saggia, e ragionevole, che possa consigliare l'opposto, come un male di minor conseguenza. Una prudenza, che accetta delle leggi disonorevoli a Dio, e vantaggiose all' empietà, oltraggiose alla religione, e favorevoli alla incredulità, corrompitrici della buona morale, e prottetrici della Scostumatezza, da cui Dio si tiene sfregiato, di cui si scandalezzano tutti i buoni, e di cui abusano, e trionfino tutti gli empj, sarà sempre una prudenza falsa, scandalosa, e carnale. Iddio ha diritto, che gli uomini si facciano una gloria di dichiararsi per lui, e questa prudenza genera dubbio almeno presso i deboli della nostra intenzione, e del nostro coraggio per la sua gloria. La Fede non può dissimularsi da chi è interrogato legittimamente della sua credenza; e questa prudenza dissimula almeno il nostro rispetto, e il nostro attaccamento alla vera Religione in una circostanza, in cui tutti aspettano la nostra dichiarazione. L'empietà sempre cerca degli aguati, dove nascondersi, degli appoggi, con cui sostenersi, degli asili, do-

ve ricoverarsi senza timor d'inquietudine, e questa prudenza la lascia in pace, le accorda quanto pretende, provvede à suoi vantaggi, e le somministra tutto il comodo per fortificarsi, e per distendere le sue radici. I pusilli devono essere illuminati, e incoraggiti, e questa prudenza fa lor credere facilmente, che si può convivere cogl'increduli senza pericolo, comincia a diminuire in essi l'orrore, che avevano all' empietà, e finalmente gli spinge a cedere alle minaccie dell' incredulità, mentre nessuno ardisce resistervi. Se non ostante queste riflessioni si crede di poter aderire alla richiesta, e sanzionare la tolleranza, si faccia, ma da chi non sente la forza di queste verità, non da voi, che forse ne siete abbastanza convinto, e che non vorrete ridurvi al punto della morte con un rimorso, che non troverebbe nè conforto, nè calma. In qualunque supposizione però ricevete questi miei schiarimenti, come una protesta sincera del mio attaccamento alla gloria di Dio, e ai soli vantaggi di un amico, quale voi siete, e quale sempre vi desidero.

*Affmo. N. N.*

# LETTERA SECONDA

La prima mia lettera ha stimolato in voi una curiosità ragionevole, a cui mi veggo costretto di soddisfare con tutta quella sincerità, che io amo, e con tutta quella estensione, che mi sarà permessa. Voi fate le meraviglie, perchè io non trovi difficoltà fuor che in tre articoli della Costituzione. Avete sentito eccitarsi degli altri dubbj, farsi delle più estese opposizioni, che io ho dissimulato nella mia lettera. Tutto vi accordo. Ma dovrete di quì argomentare la mia moderazione. Forse non mi occorsero allora altre riflessioni degne di tutto l'esame? Sì, io le viddi, ma di volo, e nel brevissimo tempo, che mi fu dato per rispondervi, non potei rilevarne tutto il merito, nè mi piacque, nè mi è piaciuto mai di confondere le cose dubie colle certe, e di indebolire la verità principale coll'aggiunto di quistioni confuse e indecise. Negli articoli allora esaminati vidi espresso abbastanza, quanto era necessario a determinare il vostro animo agitato e dubbioso. In seguito ho rilevato ancor io con maggior certezza degl'incon-

venienti non men gravi de' primi, che al presente vi esporrò sotto agli occhi con quella medesima evidenza, con cui posso asserire di conoscerli intimamente, e chiaramente.

Ho rilevato adunque nei diritti dell'uomo, che servono quasi di preambolo, o piuttosto di base alla Costituzione, due proposizioni, che esaminate sinceramente nelle lor circostanze non ho difficoltà di affermare, che sono due veri errori.

La prima proposizione non nell'ordine, ma nel merito è quella, che si legge al numero decimo terzo. *Tutti i doveri dell'Uomo, e del Cittadino derivano da questi due principj: Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi: Fate costantemente agli altri quel bene, che ne vorreste ricevere.* La mia difficoltà, come voi ben potete conoscere, non consiste nei due principj accennati, che io ammetto, e rispetto con tutta quella adesione, e venerazione, che è dovuta alla legge naturale, e divina. Non è egli Gesù Cristo medesimo, che ci ha dichiarato questo insegnamento positivo del diritto naturale, e che lo ha rinvigorito colla sua approvazione? *Omnia ergo quæcumque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis. Haec est enim lex, & Prophetae.* Matth. 7. 12. Luc. 6. 31. Non era egli Tobia, che insegnava questo precetto negativo della legge al giovinetto suo figliuolo? *Quod ab alio*

*oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias*. Tob. 4. 16. Sono dunque antichissimi questi due principj; antichissimi quanto è l'uomo, e quanto lo è la legge divina.

Ma non sono *i soli principj*, che devono regolare tutti i doveri dell'Uomo, e del Cittadino. V'è un'altro principio più importante, che è fondamento di molti altri doveri, anzi di tutti gli ufficj dell'Uomo, e del cittadino tanto interni del cuore, quanto esterni verso la società, e questo si è il precetto d'amar Dio sopra tutte le cose. La carità del prossimo, è una parte della legge, da cui nascono *alcuni doveri*, ma la carità verso Dio è la prima parte della Legge, da cui nascano *tutti i doveri*, anche quello di voler bene al prossimo, che devesi amare appunto per amor di Dio. Così Gesù Cristo accennando uno dei due principj costituzionali, ha detto, che questo era contenuto nella legge, e nei Profeti; Non ha detto per altro, che in esso fosse racchiusa tutta la legge. Al contrario parlando dei due precetti insieme, cioè di quello che risguarda Dio, e dell'altro che ha relazione al prossimo ha insegnato espressamente, che da essi due dipende *tutta la legge*, e i Profeti. *In his duobus mandatis universa lex pendet, & Prophetæ*. Matth. 22. 40. Come dunque si può pretendere, che *tutta* la legge, o sia *tutti i doveri dell' Uomo* dipendano dal solo principio della cari-

tà verso il prossimo? Non è questo un'errore una falsità manifesta?

Che se volete conoscere più palpabilmente questo assurdo, accostate il principio Costituzionale alla dottrina di Gesù Cristo, e un semplice momentaneo confronto vi farà subito ravvisare l'inganno. *Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principj = Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi = Fate costantemente agli altri quel bene, che ne vorreste ricevere.* Questa è la somma dei precetti dell'uomo secondo la Costituzione. Ma è forse conforme questa dottrina a quella del Vangelo? Osservate. Un Dottor della legge interogò Gesù Cristo con maligna intenzione, e gli disse: O Maestro, qual è il precetto principale della legge? *Quod est mandatum magnum in lege?* Matth. 22. 35. & sequ. Gli rispose Gesù Cristo: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Questo è il massimo, e primo comandamento: *Hoc est maximum, & primum mandatum.* Il secondo poi è simile a questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge, e i profeti. Ora dopo una tale dichiarazione di Gesù Cristo, come potrà un Filosofo cristiano assegnare *per principio unico* dei doveri dell'uomo la beneficenza verso il prossimo? Non è questo un'escludere direttamente il massimo,

e primo precetto di amar Dio, o almeno un dimenticarlo con affettazione, e con frode?

Quando Mosè ebbe intimata al popolo Ebreo la legge divina, gli vietò di aggiungervi, o di detrarne parte veruna. *Non addetis ad verbum, quod vobis loquor, nec auferetis ex eo.* Deut. 4. 2. Con questa legge egli aggiunse, che avrebbero eccittato la meraviglia, e la stima di se stessi nelle altre nazioni, le quali direbbero con sorpresa: Questo sì che è un popolo pieno di sapienza, e d'intelletto, popolo veramente grande. *Hæc est enim vera sapientia, & intellectus coram populis ut audientes universa præcepta hæc dicant. En populus sapiens & intelligens gens magna.* Ibidem 6. Qual maggior torto adunque si può fare a Dio, quanto il detrarre dalla sua legge il fondamentale precetto? E quale avvilimento della nostra riputazione sarà l'alzare l'edifizio di una nuova Costituzione sopra l'instabile arena, cioè senza quella base, che unicamente può sostenerla?

Quello, che più molesta un cristiano in questo particolare, si è il trovare, che il detto articolo dei diritti dell'uomo è veramente analogo alla legge degl'increduli, molti de'quali asseriscono appunto, che Iddio non cura altra cosa da noi, fuorchè l'amore, e la beneficenza coi nostri simili; che il governo dev' essere indifferente sopra quel, che si crede, purchè si stia in pace co' Cittadini; e che la re-

ligione rivelata non dispone, e non inclina il cuor dell'uomo alla pratica delle virtù sociali. Iddio, dicono essi, non ha bisogno dei nostri rispetti, e dei nostri servigj; tutti i nostri doveri sono amare il prossimo, e non fare agli altri, quello, che non vogliamo sia fatto a noi. Questi principj dei Deisti sono troppo noti nel nostro secolo, benchè essi medesimi gli distruggono con evidenti contraddizioni: *Bergier. Trattat Storic. e dogm. tom.* 3. *cap.* 9. *arti.* 1. *part.* 4. Più altri asseriscono, che la morale non può essere appoggiata sù la volontà di Dio, ma bensì, che la natura dell'uomo, e i necessarj rapporti, ch' egli ha co' suoi simili, sono la solà base sicura, e conosciuta della morale. *Ivi cap.* 8. *art.* 1. *part.* 5. Il Cittadino di Ginevra ha scritto nella sua lettera al Arcivescovo di Parigi, *che l'essenziale della Religione consiste nella pratica; che non solamente bisogna essere uomo da bene, misericordioso, umano, caritatevole, ma chiunque è veramente tale, crede abbastanza per esser salvo che è indifferentissimo alla gloria di Dio, che la verità gli sia nota in tutte le sue parti, ma importa alla società umana, e a ciascun de' suoi membri, che ogni uomo conosca, e adempia i doveri, che gl' impone la legge di Dio verso il suo prossimo, e verso se stesso.*

Ella è dunque una massima quasi comune degli increduli, che la Religione, e tutti

i nostri doveri con Dio si riducono alla pratica delle virtù socievoli; principio, da cui poi discende la tolleranza d' ogni culto in massima, e l' esclusione del solo culto cattolico in pratica, perchè appunto contrario a questa dottrina. E da questi fonti così infetti si devono forse attingere i principj della nostra Costituzione? O si potrà pretendere, che ognuno corra a bere avidamente ad un' onda così velenosa?

L' altra proposizione, che ho rimarcata nei doveri dell' uomo, è quella dell' articolo sesto. *La Sovranità risiede essenzialmente nella Universalità de' Cittadini*. Io riprovo assolutamente questa proposizione.

Imperocchè che cosa vuol dire, che la sovranità risiede *essenzialmente* nell' universalità de' Cittadini? Non vuol dire solamente, che il popolo è *originariamente* il Sovrano, onde ha potuto eleggere da principio piuttosto una forma di governo, che un' altra, il che non si nega. *Bellarmin. de laicis lib.* 3. *cap.* 6. Ma vuol dire in oltre, che egli non può mai *alienare* la sua Sovranità, perchè ciò, che è di *essenza* non è alienabile senza distruzione del soggetto, in cui risiede, e di cui forma il constitutivo. Eccolo dichiarato espressamente da Rousseau nel suo Contratto Sociale lib. 1. cap. 7. *Il corpo politico, o sia il Sovrano avendo la sua esistenza dalla santità del contratto non può giammai obbligar se stesso nè pur con un altro*

*a cosa veruna, che venga a derogare a questo atto primitivo, come sarebbe l'alienare qualche porzione di se stesso, o il sottomettersi a un' altro Sovrano. Il violar l'atto, per il quale egli esiste, sarebbe un' annichilare se stesso, e il niente non produce niente.*

Ora questa io dico essere una massima generale, ma falsa, e sorgente di funestissime conseguenze. E basta rilevare appunto queste conseguenze per conoscere l' assurdità della proposizione. Imperocchè se il popolo non ha mai potuto alienare la sua Sovranità, ne viene adunque, che tutti i Principi, nei quali risiede una Sovranità ereditaria, sono illegittimi, usurpatori, tiranni. Ne viene adunque, che tutti i popoli possono, e debbono anzi disfarsi de' loro Sovrani. Ne viene adunque, che tutti i sanguinarj detronizzamenti de' Principi, che si leggono nelle storie, furono atti di giustizia, e di virtù sociale. Ne viene adunque, che Dio medesimo concorse ad ingannare il suo popolo, quando gli accordò di avere un Re. Egli allora rappresentò agli Ebrei i pesi, e i tributi, a cui si assoggettavano in un governo monarchico. Ma questo non era a proposito per il bisogno. Era necessario di più, che Iddio avvertisse gli Ebrei, che questo diveniva un atto illegittimo, e nullo, che non potevano alienare quella sovranità, ch'egli avea loro data; ch'essi non eran più popolo, ma un

bel nulla, se si sottomettevano ad un Sovrano. Perchè dunque non diede Iddio questa lezione al suo popolo in un caso di tanta necessità? Appunto perchè sarebbe stata una dottrina falsa, e Dio non può insegnare la falsità.

In oltre se la Sovranità è inalienabile dal Popolo, se la Sovranità è la sua essenza, nessuno gliela può togliere in nessuna circostanza, e per qualunque motivo. Tutte le conquiste furono dunque usurpazioni. Non solo un Monarca non potè col diritto d'una guerra giusta invadere il territorio vicino, ma non potè usar di questo diritto nè meno una Repubblica, nè meno un popolo Sovrano; o se lo fecero, il popolo conquistato potè sempre ribellarsi al popolo conquistatore, perchè ognuno ha diritto ad essere, e a ricuperare la sua esistenza. In somma nessuno può essere astretto a diventare un bel nulla. Ed eccoci continuamente avvolti in una funesta anarchia, in una successiva, tumultuosa, e sanguinaria rivoluzione; conseguenza indispensabile della Sovranità essenziale del popolo.

Egli è dunque necessario al ben comune, al ben essere, e alla stabilità d'una popolazione il poter alienare la sua sovranità, alienarla dico, o in un Capo, o in alcune membra principali del suo corpo; alienazione, che può essere perpetua, o temporanea, secondo i rapporti della sua felicità, ma che dev'essere

irrevocabile nella forma, in cui fu fatta, per non incorrere in quei disordini incalcolabili, che abbiam accennati.

E in fatti in qual maniera si potrebbe giustificare la nuova Costituzione, se non si ammettessero questi sì necessarj principj? E' ben cosa da stupire, e che eccita una non so qual idea di contraddizione, il vedere che dopo avere stabilito tra i diritti dell'uomo quelli della Sovranità in tutti i cittadini, se ne toglie ad alcuni individui, anzi a moltissimi una porzione, e la più sacra. Tutte le persone dedicate al Celibato, e tutte quelle, che non possedono una rendita determinata secondo gli articoli 12. 23. 51. 98. 201. restano escluse dall' esercizio principale della Sovranità verso i particolari. Questa Sovranità, che si pretende così essenziale, inchiude secondo Gian Jacopo, che n'è l'autore, due necessarj rapporti, cioè Contrat. Social. l. 1. cap. 1. *L'esser membro del corpo sovrano verso i particolari, e l'esser membro dello stato verso il Sovrano;* e in somma il presedere agli altri. Con qual diritto adunque si può togliere o diminuire a tanti individui il primo rapporto, e lasciar loro inalterabile solo il secondo? Si dirà forse, ch'essi medesimi vi rinunziarono coll'accettare la Costituzione? Tutti sanno, che questa asserzione di fatto è totalmente falsa. Ma quand'anche fosse vero, che tutti vi avessero prestato il loro consenso,

questo consenso sarebbe nullo, supposto l'inalienabile santità dell'esser Sovrano, perchè il rinunziarvi sarebbe *un annientarsi; e il nulla non produce mai nulla*. Convien dunque per necessità accordare che vi sono molte circostanze di felicità comune, in cui si può, e si deve ora modificare, ora diminuire, ora alienare quella porzione di sovranità, che risiedeva originariamente in ciascun individuo.

Egli è dunque dimostrato esser falso, che la sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' Cittadini, false intrinsecamente per le ragioni già addotte, falso ancora nella pratica, perchè la Costituzione stessa deroga a questo principio fondamentale col diminuire il più inviolabile rapporto della Sovranità in una gran parte degli individui.

Eceo a quali contraddizioni conduce un principio erroneo, e arrischiato senza tutto l'esame. Quanto è più santa, e meno controversa la massima insegnata, e praticata anche dai primi Cristiani, cioè di ubbidire sommessamente alla Podestà, che attualmente presiede, massima, che assicura la Repubblica Francese nelle sue conquiste, che previene ogni rivoluzione arbitraria, e sanguinosa, e che in un cangiamento sì vasto, e sì rapido di cose ha saputo tra noi mantenere la tranquillità, e il buon ordine. A chi si deve se non al Vangelo, e a suoi Ministri, che pur s'accusano ca-

lunniosamente come sediziosi, la certezza, e la pratica di questa pacifica teoria? Se i Ministri della Chiesa non avessero con questo assicurate le coscienze, se non avesser calmati gli spiriti; chi sà se il popolo Cispadano avrebbe più nè meno la sua esistenza! Perchè dunque adesso si vorrà stabilire, e perpetuare un principio, che col condannare tanti legittimi governi d'Europa viene insieme a scuotere quella repubblicana democrazia, di cui si vanta averci fatto un dono la Repubblica Francese? Torno a dimandare se un Cristiano, un Filosofo, un Cittadino lo potrà approvare sinceramente senza rinunziare al suo interesse, al suo genio, alla sua ragione, alla sua morale?

Prendo ora ad esaminare, o piuttosto a scorrere altri due articoli della Costituzione, che riguardano direttamente materie Ecclesiastiche. Uno è quello, che abolisce intieramente l'Immunità del Clero, ed è registrata al titolo decimo sesto numero 319. *Non vi sono nella Repubblica Cispadana Esenzioni, Privative, nè Privilegj, che esimano alcun Cittadino dagli oneri comuni agli altri.* Bisognerebbe chiuder gli occhi a bella posta per non conoscere, che tra l'Esenzioni, e i Privilegj aboliti vi sono quelli de' Chierici ascritti anch'essi al ruolo de' Cittadini, e quindi compresi nella generalità della legge. E poi la Legge è analoga ai fatti antecedenti; e ognun sà con quanta estensione sia stata distrut-

ta nella nostra provincia, pochi mesi innanzi, dalle nuove podestà provvisorie ogni Immunità reale, e personale del Clero.

Io non voglio quì discutere la giustizia della legge circa l'abolizione delle esenzioni, e de' privilegi secolari che nel nostro territorio furono per la più parte comprati a denaro contante, che si devono perciò riguardare come una vera proprietà, e che ora all'improviso tutti si tolgono senza promessa di nessun compenso. Mi ristringo alla Immunità della Chiesa, e domando, con qual diritto si può distruggere un privilegio antichissimo appoggiato sopra un diritto naturale divino, e difeso dalla Chiesa costantemente con tutta la sua autorità? Voi vedete, che io non entro quì nella quistione spinosa sù l'origine dell'Immunità. Qualunque ella sia naturale, divina, umana, o un'aggregato di tutti, e tre questi diritti, è certo, ch'ella esiste nella Chiesa sin dai tempi di Costantino ora più, ora meno estesa. E' certo, che la Chiesa sin da principio l'ha voluta assicurare colla sua sanzione, nè l'ha mai abbandonata per qualunque contrasto della secolar podestà. E' certo, che sono quasi infiniti i decreti dei Papi, e i Canoni de' Concilj e provinciali, e generali, che garantiscono l'Immunità. E' certo, che l'ecumenico Concilio di Trento ha confermati tutti gli statuti antecedenti sù questo particolare a favore della libertà ecclesiastica,

e contro i suoi violatori. *Decernit itaque, & præcipit, sacros Canones & Concilia generalia omnia, nec non alias Apostolicas sanctiones in favorem ecclesiasticarum personarum, libertatis ecclesiasticæ, & contra ejus violatores editas, quæ omnia præsenti etiam decreto innovat, exacte ab omnibus observari debere.* Concil. Trident. Sess. 25. cap. 20.

E pure la Costituzione invade tutti i diritti della libertà Ecclesiastica, gli cassa, gli annulla, e gli abolisce per sempre. Che s'ha da pensare, e da dire? O la Chiesa ebbe veramente autorità a far queste leggi, o non l'ebbe. Se l'ebbe, chi vi contraviene è un disubbidiente, che incorre nelle Censure fulminate dai Papi, e dai Concilj sopra i violatori della Immunità. O non l'ebbe; e dalle premesse ne discende poi questa fatalissima conseguenza, cioè che la Chiesa assistita in particolar modo dallo Spirito Santo usurpò per almeno quattordici secoli un diritto, che a lei non competeva; sostenne con tutta l'ostinazione possibile la sua usurpazione; ne punì severamente gl'innocenti contraventori; ne coronò scandalosamente col titolo di Confessori, e per sin di Martiri gl'iniqui difensori. Che Chiesa è questa, che precipita impenitente in tali eccessi? Sarà forse l'infame Babilonia dipinta a sì neri colori da Lutero; non sarà certo la Chiesa Cattolica. Nò: è appunto la Chiesa Cattolica

Apostolica Romana, La Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Ma che rispetto si dovrà dunque professare a una Chiesa così acciecata dall' avarizia, così prepotente, così ingiusta, così ostinata? Come si potrà credere, che a questa Chiesa Gesù Cristo abbia promesso la sua assistenza sino alla fine de' secoli e circa la fede, e circa la buona morale, se insegna l'usurpazione, se pratica l'usurpazione, se la difende, la perpetua, e non vuol cederne parte alcuna? Che conto farò io delle altre sue leggi, se quella dell'immunità, che è una delle più antiche, delle più costanti, delle più inviolabili, è nondimeno così ingiusta, ed iniqua? Dove corriamo noi con queste conseguenze? A calpestare totalmente la Chiesa; ad annientarla, ad abbandonarla, a stabilirne una nuova cogli Eretici, o a non averne nessuna co' Filosofi. E pure a questo passo convien, che arrivi necessariamente chi dice: la Chiesa non ebbe diritto all'immunità, nè per goderla, nè per difenderla, nè per punirne i violatori.

Si ha un bel dire, che l'immunità è privilegio umano accordato dalla pietà del Sovrano, che può e deve rivocarlo, quando riesce dannoso al ben comune, e che le proibizioni della Chiesa durano quanto dura il privilegio, e col finire dell'esenzione anch'esse finiscono. Nò la Chiesa non ha mai riconosciuto questo privilegio come rivocabile dai Principi; lo ha

chiamato *diritto della Chiesa* Jus Ecclesiæ, *stabilito per ordinazione di Dio, e confermato dalle canoniche sanzioni*: Dei ordinatione, & canonicis Sanctionibus constitutum: *che esige osservanza dai Principi stessi*: cum ipsis Principibus debitam observantiam. Ha ammonito di nuovo i Principi *a venerare queste esenzioni come cose di diritto Ecclesiastico tra le principali, che appartengono a Dio, e che stanno collocate sotto il suo patrocinio*; Quæ Ecclesiastici juris sunt tamquam Dei præcipua ejusque patrocinio tecta venerentur. Concil. Trid. Ibid. Nò nò. Dite piuttosto, che ella fu un' usurpatrice; ma non dite espressamente contro il fatto, che la Chiesa abbia riconosciuta l'immunità come un dono temporaneo dei Principi.

Se alcuni Dottori Cattolici chiamarono l'immunità di diritto umano, dovettero per altro accordare che egli era insieme fondato sopra un diritto divino, e naturale. *Bellarmin. de Clericis*. Sopra un diritto divino, perchè nell'antica Legge Dio medesimo dichiarò intieramente esenti dagli oneri comuni tutti i Leviti sopra un diritto naturale, perchè l'istesso lume di natura suggerì persino ai Profani adoratori degl'idoli di distinguere con tali immunità i loro Sacerdoti. Che fecero adunque i Principi Cristiani? Accordarono alla Chiesa quello, che già un diritto naturale, e divino persuadeva doversi ragionevolmente, pia-

mente, e necessariamente concedere alla Sposa di Gesù Cristo; quello, che la Chiesa poteva esigere dai Principi, come cosa a Lei dovuta, quello, che nessuna Sovranità Gentile avrebbe negato ai Ministri de' suoi Numi. I Principi diminuirono talvolta questi privilegj, e la Chiesa dissimulò; parve per sino assoggettarsi alle loro leggi. Sì. Ma se vorrete argomentare dal silenzio della Chiesa il valore de' suoi diritti, che diritto le resterà in questi ultimi tempi, in cui ha dovuto soffrire tante usurpazioni da' suoi figli medesimi? Si sà bene, che la Chiesa tollerò la zizania per non isvellere insieme con essa il buon grano. E poi l'immunità essendo fondata in un diritto naturale divino, ma non ancora dichiarato nella nuova Legge, poteva da prima soffrire qualche alterazione, perchè l'immunità dovea esistere nella Chiesa, ma non era ancor deciso in qual modo, e con qual estensione. Finchè dunque la Chiesa non istabilì universalmente le sue leggi sù questo particolare, fu lecito ai Principi il modificare impunemente i suddetti privilegj secondo il bisogno. Ma dopo che l'incostanza del Principato costrinse la Chiesa a far leggi, a stabilire l'estensione dell' immunità, a ritenere in se l'autorità di rimettere i proprj diritti; in somma quando la Chiesa interpretò gius naturale, e divino, e ne fece l'applicazione in cosa spettante alla pro-

pria sussistenza, e all'obbligazion de'Cristiani; quando usò dell'autorità avuta da Gesù Cristo, autorità esclusiva d'ogni altra interpretazione; non restò più luogo alla disposizione de' Principi sù questa materia. Che però se si rifletterà sù la storia Ecclesiastica, si troverà, che la Chiesa soffrì più variazioni ne' primi secoli, che non posteriormente, cioè quando incominciò a dichiarare ne' Concilj ecumenici i suoi diritti sù le immunità Ecclesiastiche.

Nè il ben comune può mai esigere, che sia annullato ciò, che è di diritto naturale e divino; ma può sol pretendere, che vi sia dispensato in qualche modo in alcune circostanze più pressanti dello Stato; e a queste dispense la Chiesa si è sempre prestata con una specie di prodigalità, poichè ha contribuito ai bisogni pubblici più oltre dei secolari medesimi. L'Autore *del Diritto pubblico di Francia* tom. 2. pag. 172. osservò, che in quel Regno al tempo della Monarchia non v'era corpo nello Stato, in cui trovasse il Principe maggiori soccorsi, che nel Clero di Francia. Oltre i pesi comuni a tutti i sudditi, il Clero avea contribuito nello spazio di 70. anni 379. millioni, e così avea dato fuori cinque volte le sue rendite, le quali comprese le gravezze, oggetto considerabile, non ascendevano, che a 60. millioni in circa. Ma nelle nostre Provincie, anche quando erano soggette al governo Ec-

clesiastico, a che mai si riducevano le esenzioni de' Preti? A una cosa più di onore, che di vantaggio; e in tutti i pubblici bisogni Roma non distinse ordinariamente nei pesi nè pur la mensa del Vescovo stesso. Bisogna dunque confessare sinceramente, che un disprezzo irragionevole del Clero è quello, che eccita da molti anni i falsi Politici contro i suoi antichissimi privilegj. Quindi è poi, che tanto meno si può concorrere all'abolizione dei suoi diritti, quanto è più facile il pericolo di cooperare in questa guisa alle perverse intenzioni de' suoi nemici.

Che se il violare soltanto l'immunità Ecclesiastica è reato soggetto alle più gravi censure, che sarà poi l'abolirla intieramente, prestandovi il proprio assenso, la propria autorità, e porzione di quella popolare Sovranità, che al dì d'oggi governa la nostra Repubblica? Io certamente mi guarderò dall' accettare la Costituzione, se non per altro motivo per questo solo articolo; e sò benissimo di non poter cedere positivamente il mio privilegio nè pure di consenso del mio Vescovo stesso, perchè ciò sarebbe in pregiudizio di un ben comune della Chiesa, a cui nessuno può rinunziare. *Clericus non potest exemptioni, seu immunitati a legibus Principis renuntiare; quia privilegium non est concessum singularibus personis sed statui Clericorum: sed nullus cedere potest*

*privilegio comunitati concesso, ut patet ex cap. si diligenti, de foro compet. Ergo: Neque id potest de consensu Episcopi.* Così con tant' altri il Diana. Resol. Moral. tom. 9. tractat. 2. de Immun. Resol. 5.

Per non trattenermi di più in materie così dimostrate passo alla disamina del secondo articolo, che v'indicai, e che spetta anch' esso a cose Ecclesiastiche. Fra le incombenze della Municipalità trovo registrata al titolo nono articolo 208. *la presidenza agli affari di pie Istituzioni.* Sotto il qual nome di pie Istituzioni io son costretto ad intendere almeno quelle, di cui la Repubblica si è messa in possesso dopo il presente cangiamento di governo. E quali sono? I beni dei Claustrali rapiti ad essi violentemente, e senza alcuna legittima autorità, sù i quali al presente veglia un tribunale col nome di Comitato Ecclesiastico. Anzi non sarei niente temerario nel credere, che per pie Istituzioni s' intendano indistintamente tutte le corporazioni Ecclesiastiche, e quelle, sù le cui sostanze si è già distesa la mano, e le altre che temono prudentemente lo stesso destino. Ma ristringiamoci pure al presente senza congetturare il futuro. Dunque la Municipalità dovrà presedere agli affari de' Beni Ecclesiastici; dico poco; anche agli affari delle Persone Ecclesiastiche, perchè le pie istituzioni comprendono queste due parti, e il già

operato spiega abbastanza l'intenzion della Legge.

Ma la Municipalità Cattolica avrà essa bastante coscienza per prendere questa amministrazione, o almeno bastante diritto per farlo? Nò certamente. Non si può ignorar da nessuno, che i Beni Ecclesiastici sono una vera proprietà della Chiesa, che non può esserne spogliata senza delitto, come non può esserlo nessuna comunità secolare. Si sà oltre a ciò, che questi son beni dedicati in particolar maniera al culto di Dio, e de' suoi Santi, destinati al mantenimento de' suoi Ministri, e de' suoi poveri, e che il rapirli fu sempre considerato nella Chiesa un gravissimo sacrilegio. Questi Beni sono dunque porzione di una sacrilega rapina detestata egualmente da tutte le leggi umane, e divine. Ma se fu delitto il farsene autore, non sarà forse delitto il proseguire una ingiusta detenzione, e il divenir custode, e ministro di un furto così prezioso? Sì lo sarà certamente. E quello che è illecito per tutte le leggi, si potrà forse accettare, approvare, e sanzionare con un voto affermativo? Nò certamente. Come volete dunque, che si accetti la Costituzione sfregiata di questo attentato contro ogni giustizia, e rispetto?

Non fa bisogno ricordarvi quì, che l'invasione de' Beni Ecclesiastici è oggetto di tutte le Ecclesiastiche censure; che la Scomunica *in Bulla Coenæ* comprende non solo gli

usurpatori, ma anche tutti quelli, che *num.* 18.
prestano all' usurpazione ajuto, consiglio, favore, esecuzione; che indarno si pretenderebbe difendersi da tali censure sotto il pretesto, che la *Bulla Coenæ* non è più in vigore nelle nostre provincie, mentre vi si è sempre conservata sin ora in un pacifico possesso, e sopra tutto per essere tali censure non tanto della *Bulla Coenæ*, quanto piuttosto de' Concilj generali, e provinciali, dei Pontificj decreti, e di tutto l'antichissimo gius Canonico, che non può soffrir distruzione in questa parte. Leggete pure il capo undecimo *de Reformatione* della vigesima seconda Sessione del Concilio di Trento. Ivi sono scomunicati non solo gli usurpatori delle giurisdizioni dei beni, de' censi, dei diritti anche feudali, dei frutti, degli emolumenti, o di qualunque altra sovvenzione spettante a luogo Pio, ma coloro ancora, che ne impediscono la libera percezione agli Ecclesiastici possessori; *qui in proprios usus convertere, illosque usurpare præsumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos jure pertinent, percipiantur*. Che anzi la stessa pena è fulminata contro il Chierico fabbricante, o consenziente alla detta usurpazione. *Clericus vero, qui nefandæ fraudis, & usurpationis hujusmodi fabricator, seu consentiens fuerit ejusdem pœnis subjaceat*. Ragione ancora, per cui io non consentirei ad approvare quell' articolo della Costituzione, cioè per

non incorrere nelle censure, e nella privazione de' benefizj Ecclesiastici ivi annessa.

Ma torno a replicare, che necessità vi è mai di atterrire un Cristiano da questa amministrazione colla minaccia delle censure, se ella è illecita per se stessa, e per legge naturale, e per legge divina, la qual proibisce non solo il rubare, ma il farsi anche cooperatore, amministratore, e custode di un furto? Qual sarebbe quell' onesto Cristiano, il quale volesse farsi depositario, o economo di beni, e di denaro pubblicamente involato ad un particolare! Solo sarà lecito e onesto il farlo sù i beni, sù i frutti, sù le proprietà della Chiesa, e dei poveri?

Dio mi guardi adunque dallo stabilire col mio consenso un tribunale sopraintendente ai beni delle Pie Istituzioni, o a loro individui, che per ogni rispetto sono esenti dalla coazione della secolar Podestà. Tanto più, che al dì d' oggi non è solo errore di fatto il rapire i beni ecclesiastici, ma errore altresì di diritto, per cui si pretende, che la Chiesa non debba possedere, o possa essere spogliata de' suoi beni dal giudizio della Podestà secolare. Errore condannato in Giovanni Hus, che lo attinse da Wicleffo, quando asseriva, che *Domini temporales possunt ad arbitrium suum auferre bona temporalia ab Ecclesiasticis habitualiter delinquentibus*. Natal. Alex. Sæcul. 15. cap. 2. part.

2. Nel qual caso sempre più deve fuggirsi ogni apparenza, per cui si dia sospetto di aderire al sentimento degli Eretici, e degl' increduli.

Finisco la mia lettera col farvi riflettere, che il mal trattamento dei beni, e delle persone ecclesiastiche fu sempre il primo passo dell' eresia contro la Chiesa Cattolica, perchè è troppo facile il conoscere, che per distruggere una Religione è necessario prima disperdere, e togliere i suoi ministri; che i ministri disprezzati si avviliscono, e perdono facilmente la stima; che i ministri impoveriti sono costretti a procacciarsi altronde un' impiego, e una sussistenza; e che in generale pochissimi si affacciano ad un ministero, dove convien mendicare, e sostenere affronti, ed ignominia. Chi vi sarà dunque ben affetto alla religione de' suoi Padri, che col sanzionare le nuove leggi voglia darle una spinta così impetuosa per farla finalmente sortire dal territorio della Repubblica? Lascierò che altri per una mal intesa prudenza facciano questo sfregio, e questo torto alla Chiesa. Ma io avrò sempre timore di cooperare a uno scandalo, a una ingiustizia, a una usurpazione, e ad un disprezzo irreligioso, e maligno. Sono tutto vostro.

*Affmo N. N.*

# RIFLESSIONI

## *Sopra una Festa Patriottica più volte celebrata in alcune Città Cattoliche dell' Italia, in tempo della Filosofica Persecuzione.*

Finalmente la Filosofia de' nostri giorni ha consumato il suo delitto, e la sua ignominia, e col cadere di questo Secolo è rientrata nelle tenebre del Paganesimo, da cui era uscita. Colei, che calunniava il Cristianesimo di superstizione, è divenuta ciecamente superstiziosa. La Libertà quasi un Proteo favoloso d' Albero infecondo si cangiò all' improvviso in una Dea prostituta. I Filosofi le dedicarono un simolacro, le innalzarono un altare, vi sovrapposero il tripode, vi accesero il fuoco, e danzando dinanzi ad essa gridarono ad alta voce: *Viva la Libertà*. Nel centro di una Città Cattolica, alla vista di tutto un popolo, tra lo squillo de' musicali istrumenti, in mezzo a un teatro di scene verdeggianti, e di fiaccole accese ricomparve il principale delitto del genere umano, l'Idolatria. *Principale crimen generis humani ..... Idololatria*. Tertull. de Idol. cap. 1. O increduli di una età tenebrosa, emulatori degli Antichi Filosofi nella iniquità, e loro compagni

nella pena! Perchè avendo conosciuto Dio non l'onoraste come Dio, ma vi abbandonaste ai delitti di una mente superba, per questo si oscurò il vostro cuore, e dicendo voi d'essere i più saggi, diveniste i più stolti, cangiando la gloria dell'incorruttibile Iddio nella immagine d'una corruttibile femmina, e nell'Idolo d'una insensibile pianta. *Ad Rom.* 1. Sù via scrivete nel prospetto di quell'Altare a perenne memoria della vituperevole vostra cecità: *Alla Dea Venere i Sacerdoti della Filosofia*. Imperocchè non la vera libertà, ma il libertinaggio è il vostro Dio.

E vi sarà chi pretende, non essere questa pompa festiva un rito diabolico, un culto idolatrico? Dunque nemmeno idolatri furono i Giudei, perchè fabbricarono anch'essi degli Altari, delle Statue, e dei Boschi agl'Idoli sopra i Colli eccelsi, e sotto gli Alberi frondosi. *Ædificaverunt enim, & ipsi sibi aras, & statuas, & lucos super omnem Collem, & subter omnem Arborem frondosam* 3. Reg. 14. 23. E pure la voce di Dio detestò il loro peccato sopra quanti ne commisero i loro maggiori: *Fecit Judas malum coram Domino, & irritaverunt eum super omnibus, quæ fecerunt patres eorum in peccatis suis*. Ibid. ver. 22. Ma che in fatti vi manca ad una vera idolatria?

Non il Nume, non l'ara, non il tripode, non il fuoco, non gli adoratori, non le

danze, non gli applausi. E' già innalzato il simulacro ingannevole, e grida al popolo una schiera di sedotti adoratori: Ecco il tuo Dio, che ti ha liberato dalle catene di Servitù. *Hi sunt Dii tui .... qui te eduxerunt de terra Ægypti*. Exod. 32. 4. Già il Sacerdote edificò dinanzi al simulacro l'Altare: *Ædificavit altare coram eo*. Ibid. v. 5. Già il popolo d'intorno al nuovo Dio festeggia, e tripudia tra il vino, e le danze: *Sedit populus manducare, & bibere, & surrexerunt ludere*. Ibid. v. 6. E pure questa non si chiamerà idolatria! Fraudolenta idolatria, che ruba a Dio gli onori a Lui solo dovuti, per tributarli ad altri, che Dei non sono, aggiungendo al furto sacrilego anche la contumelia. *Idololatria Deo fraudem facit, honores illi suos denegans, & conferens aliis, ut fraudi etiam contumeliam conjungat*. Tertul. de Idol. c. 1. Idolatria, che ad una muta, e sorda immagine rende quel culto, che non si rende nè pure alle terrene podestà, e che il consenso comune delle Nazioni ha destinato alla sola divinità. Per questo ci lasciò Iddio l'esempio dei tre Babilonesi fanciulli, i quali benchè nel resto così rispettosi a Nabucco, non vollero però adorare cogli altri la di lui immagine, e provaron col fatto, essere idolatria tutto ciò, che supera gli onori all'uomo dovuti, e lo avvicina, o pareggia con Dio: *Probantes Idololatriam esse quicquid ultra humani honoris modum ad instar di-*

*vinæ sublimitatis extollitur*. Tertull. ibid. cap. 15. Idolatria, che il Demonio artefice introdusse fra il diletto degli spettacoli sperando, che la seduzion del piacere farebbe amare colei, che ignuda d'ogni ornamento era prima abborrita. *Diabolus artifex, quia Idololatriam per se nudam sciebat horreri spectaculis miscuit, ut per voluptatem posset amari. S. Cypr. de spect.* Deh sorga omai dall'avello il Romano Idolatra, e giudichi! Egli non saprà decidere qual Nume sia quello, che sù quest'altare si adora, ma non dubiterà certamente, che quello è un Nume. Non saprà conghietturare, chi sien quelli, che eressero l'ara, che accesero il fuoco, che tributaron divini onori ad una immagine, ma dirà certo, che non sono Cristiani, perchè il Cristiano altro Altar non onora, fuorchè quello di Cristo: *Christianus.... Aram solius Christi didicit honorare.* S. Ambr. l. 2. ep. 12. ad Valentin. Si fermerà forse attonito aspettando la vittima a compimento del rito sacrilego; e già non tarderà gran fatto a scannarsi sull'altare della Dea sanguinaria un qualche Sacerdote del Dio vivente. Ma mentre tarda il sacrifizio, dia pure amichevolmente agli emuli adoratori di un idolo il bacio, e l'abbraccio fraterno.

Imperocchè insomma il sacrifizio è quel culto, che per eccellenza è riserbato al solo Iddio, e al Sacrifizio è ordinato l'altare. Nè

l'ara, ne il tripode, nè sul tripode il fuoco furon mai segni di un culto civile politico, ma bensì di un culto religioso, e divino. Layman L. IV. tract. 10. cap. 2. n. 4. *Externa signa cultus quædam sunt propria Latriæ.....cujusmodi est sacrificium & quæ ad illud pertient, templum, Altare &c. &c.* Noi ai Santi non consecriamo nè Tempj, nè Altari, benchè gl'intitoliamo coi loro nomi, perchè essi non sono i nostri Dei, ma il loro Dio è il nostro. *S. Thom. 2. 2. qu. 85. art. 2. ad 3. Bellarm. de Cultu Sanct. l. 3. cap. Aug. de Civit. Dei. l. 8. cap. ult. l. 22. cap. 10.* E voi ad una immagine ignuda, e sanguinaria alzate gli Altari, accendete il fuoco, tributate danze, ed onori. Certo non al suo Dio si riferiscono le vostre adorazioni, perchè Dio non ha questa immagine, perchè Nume non riconosce la Libertà. Essa medesima è il vostro Dio; in lei si fermano i vostri ossequj; a lei compartite divini omaggi. Essa è un idolo, e voi ne siete gli adoratori, e i sacerdoti.

Sò benissimo, che il Filosofo non ammette quest'errore, non nutre questo affetto, non crede la libertà un Dio. Ma l'onora per altro come un Nume. Questo basta, perchè egli sia idolatra, se non di cuore, almen di costumi. *Suarez de Superst. cap. 4. num. 15. & cap. 6. num. 5.* Questo basta, per insegnarci, ch' egli o non ha nessun Dio, o che per Dio ricono-

sce l'impudicizia, a cui sola comparte divini onori. Egli è contento di comparire superstizioso, purchè si defraudi al vero Dio il dovuto rispetto. Non si vergogna di mostrarsi Apostolo di Satana, purchè speri di oscurare la gloria dei fedeli Apostoli di Cristo. Deride la Cristiana Religione come una opinione del volgo, come un ritrovato de' Preti, e spera di poter divinizzare anch' egli la sua religiosa dissolutezza. O Sacerdote filosofo ricordati, che l'ubbriachezza, e l'impudicizia non è una opinione, ma una passione. Vieni a cimento co' Sacerdoti Cristiani, e vediamo, se sai persuadere egualmente al popolo la temperanza, e la continenza.

Ma voi frattanto, che adorate il vero Dio vi farete voi lecito di essere spettatori di una fraudolenta idolatria? Altro non s' aspetta, che il vostro riso, che il vostro applauso, per esser sicuri, che voi incominciate a non esser più Cristiani. Che sarà poi, se vi s'aggiunga il vostro frequente batter di mani, se esca dal vostro labbro quella voce scomposta, quell'urlo sacrilego: *Viva la Libertà*! Poco già manca, che non le offriate l'incenso, e ch'essa non entri nel tempio portata in trionfo sù i vostri omeri per usurpare gli Altari del Dio Onnipotente, che regna nei Cieli.

Dunque non arrossirà un Cristiano, che si pregia d'esser fedele al suo Dio, di mesco-

larsi, e confondersi cogli adoratori di una falsa divinità? Vieta la divina legge di osservare, e di approvare ciò, che vieta di fare: *Prohibuit spectari quod prohibet geri*. Cyprian. de spectac. Che farà un Cristiano tra questi spettacoli? Se abborisce l'idolatria, perchè poi prende diletto d'un rito idolatrico, di un culto abbominevole? *Si idololatriam fugit, quid de rebus criminosis voluptatem capit?* Ibid. Oh come presto s'imparerà a praticare ciò, che con tanto diletto si è assueffatto a vedere! *Discit, & facere dum consuescit videre!* Ibid. Deh non vogliate portare il giogo cogl'infedeli! E qual partecipazione avrà la giustizia coll'iniquità? Qual società la luce colle tenebre? Qual unione di Cristo con Belial? Qual parte del fedele coll'infedele? Qual consenso del tempio di Dio cogl'idoli? E pure voi siete il tempio del Dio vivente. *Qui autem consensus templo Dei cum Idolis? Vos enim estis templum Dei vivi*. 2. Cor. 6. 14. Convivete pure con tutti, partecipate anche voi all'altrui gaudio, ma a quello della natura, non a quello della superstizione. *Convivamus cum omnibus, conlætemur ex communione naturæ, non superstitionis*. Tertull. de Idol. cap. 14.

E pure vi è ancora chi crede lecito di contribuire con prostituito denaro al pubblico culto d'una Dea meretrice. *Tertull. de idol. cap.* 16. A spese de' Cristiani si celebrano le

feste d'un Idolo, e quelli, che sì mostrano sì scarsi con Cristo, da cui devono sperare un' eterna ricompensa, diventano prodighi con una divinità mendica, che già gli rese partecipi della sua povertà? Che scusa potranno essi addurre al tribunale di Cristo per discolparsi da un pubblico scandalo, da una infame connivenza, da una sacrilega cospirazione? L'Altare di Cristo rifiuterà i doni di colore, che fecero l'altare d' un Simulacro. Imperocchè la lor voce, il loro applauso, la loro oblazione è opera loro. *Ara Christi dona tua respuit, quoniam aram simulacris fecisti. Vox enim tua, manus tua, & subscriptio tua opus est tuum*. S. Ambrog. l. 2. ep. ad Valentin.

Mandò il facinoroso Giasone da Gerusalemme a Tiro uomini peccatori, *viros peccatores* a trasportare buona somma di denaro da profondersi ne' festivi Sacrificj di Ercole. E pur quelli Uomini peccatori pregarono, e si adoperarono, perchè questa contribuzione non fosse impiegata nei sacrifizj, ma ad altro uso si destinasse. *Postulaverunt hi, qui asportaverant, ne in sacrificiis erogarentur, quia non oporteret, sed in alios sumptus eas deputari*. 2. Machab. 4. Che diranno dunque per loro scusa Cristiani, che pur non sono o non si credono peccatori, i quali per viltà, per debolezza, e per timore contribuirono al culto festivo della Dea Libertà? Diranno, che il fecero per non esse-

re dichiarati pubblici nemici della Patria. Dunque è lecito dichiararsi pubblico nemico di Dio, per non essere piuttosto calunniato come nemico della Repubblica? E pure chi ama la prosperità della Repubblica sarà religioso con Dio per renderlo a lei propizio. O se si crede che per la felicità dello Stato sia necessario l'esser divoto della Libertà, si rivolgano dunque a lei le comuni preghiere, affinchè arresti il vittorioso contaggio, affinchè dischiuda gli avari fonti dell' acque. Uscite, o Sacerdoti di Baal, edificate l' Altare, invocate a piena voce il vostro Dio, e se non v' ascolta incidete la pelle colla punta innocente delle vostre spade; 3. *Reg.* 18. e replicate più forte: *Baal exaudi nos*. E chi sà non si desti a queste grida il vostro Nume, se per sorte ubbriaco dormisse nel talamo adultero di qualche superstizioso divoto.

Nemici dunque della Patria saremo noi, perchè non tributiamo onori vani, temerarj, e bugiardi ad un' idolo. *Propterea igitur publici hostes Christiani, quia neque vanos, neque mentientes, neque temerarios honores dicant*. Tert., apol. cap. 35. V'è dunque bisogno d' esprimere la pubblica allegrezza, con una pubblica infamia? *Siccine exprimitur publicum gaudium per publicum dedecus?* Ibid. Nemici della Patria son coloro, che irritando il vero Dio, e innalzando gli Altari a Venere allontanano le

pioggie, e le rugiade dai nostri campi. Anche Acabbo edificò un altare a Baal: *Posuit aram Baal*: 3. Reg. 16. 32. e pur si lagnava con Elia, perchè il Cielo fu per tre anni avaro delle sue pioggie fecondatrici, a cui rispose giustamente il Profeta: *Non ego turbavi Israel, sed tu, & domus patris tui, qui dereliquistis mandata Domini, & secuti estis Baalim*. 3. Reg. 17. 18. Ecco quali sono i nemici della Repubblica: quelli, che oltraggiano l'antica, e la vera religion della Patria. O forse non preghiamo anche noi per la prosperità della Repubblica? Sì anche noi preghiamo; non già dinanzi alla Libertà, che è sorda per sin nel suo tempio, ma dinanzi al vero Dio, che in ogni luogo ci ascolta. Preghiamo, ma con sincerità; e per questo abborriamo di confondere le nostre preghiere con una ingiuria, che possa renderle inefficaci, ed odiose. Preghiamo, ma con desiderio d'essere esauditi; e per questo ci spiace, che altri distruggano l'efficacia delle nostre preghiere. *Unus ædificans, & alter destruens, quem horum exaudiet Dominus?*

Che se taluni pretenderanno, che ingiustamente si ecciti la pubblica indegnazione sul loro culto, se crederanno d'essere calunniati coll'accusa, e col nome d'idolatri, facciano dunque pel vero Dio qualche cosa di più, che non han fatto per una falsa divinità; faccia-

no almeno per Cristo quello, che han fatto per la Libertà; O dirò meglio rispettino almen Cristo, e i suoi Sacerdoti, come la Libertà, e i suoi Ministri. Ma sinchè noi vedremo, che tutti gli onori, che tutte le adorazioni, che tutto lo zelo, che tutta la prodigalità si diffonde pel culto del nuovo Nume, e che per contrario Cristo è da essi abbandonato, impoverito, vilipeso in se stesso, e ne' suoi Ministri, colla penna, colla lingua, colle violenze, e coi furti sacrileghi; noi saremo costretti a credere, che hanno trasferita la gloria dovuta a Dio in quella immagine, alla quale innalzarono l' altare colle spoglie stesse della Chiesa di Cristo. E poi liberiamo anche costoro se piace dall' invidia di un nome sì odioso, dall' accusa d' idolatria. Sarà per altro sempre cosa oltremodo abbominevole, sarà un' azione all' estremo scandalosa quella, che risveglia questo universale sospetto, questa pubblica voce, questa comune detestazione nei sinceri adoratori del vero Dio. Sarà per altro un accrescere sempre i nostri timori il farci sapere nella relazione di questa superstiziosa solennità, ( Monitore di Bologna ) che essi accesero in quella notte il *Sacro fuoco della Libertà*. Qual fuoco può dirsi sacro, se non quello, che è consecrato agl' onori, ed alla venerazione di un Nume? Lascino almen di giurare, come fanno, *pel sacro fuoco della Libertà*, o pur con-

fessino, che i lor giuramenti son vani, se nella Libertà non riconoscono un Dio. Imperocchè si può egli giurare senza riconoscere il divino potere di chi si chiama per testimonio, e per giudice della propria sincerità? *Quid est jurare, nisi ejus, quem testeris fidei tuæ præsulem, divinam potentiam confiteri?* S. Ambros. l. 2. ep. ad Valentin. Cesseremo anche noi dall' accusa se essi cesseranno di confessarsi per rei di un sì enorme delitto; se non si accenderà più il fuoco, se non si alzerà più l'Altare, se non ci faranno più leggere i lor sacrileghi giuramenti. Ma se costanti si mostrano nella superstizione, guardi Iddio i suoi fedeli adoratori dal cospirar cogli applausi, e colle oblazioni ad una pubblica contumelia contro di lui, e ad uno scandalo indelebile dei loro fratelli. Gridino i Sacerdoti col Battista, che non è lecito; fuggano i fedeli con Tobia dal consorzio degl' Idolatri. Esca l'uomo del Signore, ed alzi la voce minacciosa contro l'Altare sacrilego. 3. *Reg.* 13. O se anche questi hanno perduto ogni zelo per la gloria di Cristo, aspettino dunque d'esser complici nella pena con quelli, di cui vollero esser complici nel delitto.

NOTE.

Al vedere il simulacro della Libertà collocato sull' altare, il tripode dinanzi a lei fumante, i lumi intorno a lei accesi, mi sovvie-

ne del simulacro di Venere descritto da Marco Diacono di Gaza, quando fu di ritorno da Costantinopoli coi due Vescovi Giovanni, e Porfirio muniti d'Imperiale autorità per abbattere gl'Idoli, e i loro tempj. *Stabat statua marmorea, & dicebant eam esse Veneris: erat autem super aram marmoream: Statuæ vero effigies erat nudæ mulieris ..... Statuam autem in honore habebant omnes cives, maxime vero mulieres lucernas accendentes, & thure suffientes.*

Si sà qual fosse lo zelo di San Giovanni Grisostomo contro la statua di Eudossia Imperatrice alzata in pubblico luogo, a ricevere pubblici onori, e à quali pericoli per questo fatto si espose il santo. Eudossia Augusta avea fatto collocare la sua statua d'argento di là della piazza in faccia alla Chiesa detta della Sapienza. Ivi incominciarono à celebrarsi de' giuochi popolari, che consistevano in applausi, e in pubblici spettacoli di Saltatori, e Commedianti: com'era solito farsi nella dedicazione delle statue imperiali. Ma perchè appunto da feste di tal sorte fosse tolto il pericolo di idolatria nel popolo, Teodosio avea proibito ogni sorte di venerazione, ch'eccede il culto civile solito prestarsi agl'illustri personaggj, con una legge diretta ad Aezio Prefetto del pretorio, che diceva così: *Si quando nostræ statuæ vel imagines eriguntur, seu diebus ut assolet festis, sive communibus, adsit Judex sine adora-*

*tionis ambitioso fastigio, ut ornamentum diei, vel loco & nostræ recordationi sui probet accessisse praesentiam. Ludis quoque simulacra proposita tantum in animis concurrentum, mentisque secretis nostrum nomen, & laudes vigere demonstrant. Excedens cultura hominum dignitatem superno Numini Reservetur.* Convien dire, che il popolo eccedesse negli onori esibiti al simulacro d'Eudossia oltre quello, che permette la Cristiana religione. *Perfacile enim est*, riflette il Cardinal Baronio ad an. 404. num. 4., *in hujusmodi rebus in Idololatriæ scelus incurrere, cum effrænis populi adulatio nesciat æquis limitibus coerceri.* Si aggiunse, che il simulacro di Eudossia cominciò a portarsi in giro per le provincie, com'era solito a portarsi quello di Cibele dai Gentili. Tutto ciò eccitò lo zelo del sacro Pastore ad inveire contro Eudossia, la quale in vendetta ne procurò, e ne ottenne l'esilio. Che avrebbe mai detto il Santo in questa occasione contro il simulacro, e contro l'altare della Libertà? Ecco i due passi del Suarez citati di sopra, e degni di tutta la ponderazione: *Licet, & natura sua nullum Regnum externum habeat significationem determinatam ad excellentiam divinitatis, nihilominus ex communi vel impositione, vel consuetudine omnium populorum Sacrificium, & quæ illud concernunt, ut Templum, Sacerdotium, & similia sunt determinata ad Divinum cultum; & ideo quacumque intentio-*

*ne hæc tribuantur creaturæ, ut rei principaliter adoratæ, idololatriam committi aut veram, aut saltem affectatam, vel fictam. De Superst.* Cap. 4. num. 15.

*Tertius modus committendi idololatriæ peccatum est sine errore intellectus, & sine affectu colendi Creaturam ut Deum, sed solum exhibendi signum externum adorationis soli Deo debitæ cum exteriori significatione adorandi creaturam sine intentione cultus. Sicut de Seneca refert Augustinus libro 6. de Civitate Dei cap.* 10. *& de Platonicis lib.* 10. *cap.* 1. *& Lactantius de Ciceroue lib.* 2. *de Origine error. Cap.* 3. *Qui Philosophi & multi alii in hoc etiam videntur errasse, quod non putarent hunc modum idololatriæ pravum esse, quando fit ab civilem causam, vel saltem (ut alii voluerunt) quando fit necessitate urgente ad vitandum gravissimum malum mortis, vel aliud æquivalens.* Ibidem Cap. 6. num. 3.

# ESAME

## DEL

# GIURAMENTO CISALPINO.

*Si propone un Giuramento ai Preti da farsi in questi termini*: Giuro osservanza inviolabile alla Costituzione, odio eterno al governo de' Re, degli Aristocratici, e degli Oligarchi.

*Si esamina, se da un Prete possa farsi nelle presenti circostanze l'indicato Giuramento.*

## PREMESSA.

1. Non si può prestare un giuramento promissorio di cosa illecita, o contro la fede, o contro la buona Morale.

2. Non si può fare un giuramento contro la verità; e in conseguenza non si può fare contro il sentimento, che si ha nel cuore.

3. Non si può giurare in dubbio della onestà, giustizia, e lecitudine di quella cosa, che si promette di eseguire.

4. Non si può giurare di non fare una

cosa, che siam tenuti a fare o per giustizia, o per carità, perchè anche l'omissione nel proprio dovere è cosa illecita.

5. Non si può fare un giuramento, che per le circostanze o direttamente, o indirettamente influisca nel pregiudizio della fede nella corruzion de' costumi, e nello scandalo del nostro prossimo.

6. Non si può promettere con giuramento una cosa, che ha due sensi, uno buono, e uno cattivo, quando vi è sodo fondamento per credere, che chi la propone, ha rea intenzione nel proporla; che a questo fine si serve di termini equivoci; e quando si prevede, che abuserà del captioso giuramento a suoi malvaggj disegni. Questo è un esporre la giustizia, se stesso, il suo prossimo, e l'onor di Dio.

7. Molto meno si può usare nel giuramento di una restrizione puramente mentale. *Vide Proposit. 26 inter damnat. ab Innoc. XI.*

*Esame della prima particola del Giuramento:*

GIURO OSSERVANZA INVIOLABILE ALLA COSTITUZIONE.

8. Non si può giurare osservanza inviolabile della Costituzione, se nella Costituzione si contengono cose illecite, e proibite, benchè la più parte delle leggi sia conforme al diritto naturale, e Divino, perchè *bonum ex integra causa, malum ex singulari defectu*. Così il Bellarmino. *Ut Juramentum prohibeatur, vel recu-*

*setur, non est necessarium, ut omnes, & singulæ partes ejus sint malæ. Satis autem est, si vel una sit mala. Contra autem ut Juramentum suscipiatur, oportet ut nullo vitio maculetur, & in omnibus, & singulis partibus justum & licitum reperiatur.* Bellarmin. Resp. ad Apol. pro Jurament. fidelit. E poco dopo: *Perspicuum est, a Summo Pontifice non interdici, aut reprehendi Juramenta fidelitatis, qualia in veteribus Conciliis laudata cognoscimus; sed novas Juramenti formulas, quæ sic fidelitatem requirant; ut perfidiæ notam adjunctam habeant.* Ibidem. Ora nella Costituzione si contengono espressamente leggi viziose contro il buon costume, contro l'integrità della fede, e contro l'autorità, e libertà Ecclesiastica. Dunque io non posso giurare osservanza inviolabile alla Costituzione.

9. Nella Costituzione è stabilita una tolleranza illimitata d'ogni culto religioso contro l'onor di Dio, contro l'integrità della fede, e contro la sicurezza delle anime. In conseguenza il giurare osservanza inviolabile di questa legge è lo stesso, che promettere per parte mia di non far mai nulla in nessun caso per l'estirpazion della Tolleranza, e per la preferenza della Cattolica Religione. Ma questa è per se stessa una promessa irreligiosa ed offensiva delle orecchie pie, e cristiane Inoltre possono darsi dei casi, e dei mezzi leciti, e onesti, in cui, e con cui senza grave perturbazione po-

litica non solo io possa, ma debba procurare la proscrizione dei culti falsi, e l'esaltazione della Cattolica Chiesa. Dunque ( num. 3. 4. e 5. ) non posso giurare una osservanza illimitata, e inviolabile della legge sulla Tolleranza.

10. La Costituzione accorda facoltà alle Podestà costituite d'interdire i Ministerj ecclesiastici a quei ministri del culto, che non godono la confidenza del Governo. Ora giurare osservanza inviolabile di questa legge, è lo stesso che sottomettermi al Governo Civile nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, nella predicazione, e nella amministrazione de' Sacramenti; è lo stesso, che promettere di astenermi da tutte queste azioni, quando il governo me le proibisca. Ma un governo non Cattolico probabilmente abuserà di questo potere. Ma la Chiesa da Gesù Cristo riconosce la sua missione, e non dal Popolo: *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in Terra. Euntes ergo docete omnes Gentes*. Matth. 28. Ma vi sono dei casi, in cui o per titolo di carità, o per titolo di giustizia io non potrò ubbidire a un tal divieto del Governo, come non ubbidirono, e protestarono di non dover ubbidire gli Apostoli, Act. 5. 29. & 4. 19., e tanti ferventi Missionarj in paesi infedeli. Dunque io non potrò giurare osservanza inviolabile di questa legge a una podestà incompetente contro i diritti della Chiesa; di una legge, a cui sò che

si daranno certamente occasioni di dover disubbidire. Num. 3. 4. 5.

11. La Costituzione accorda a ciascuno facoltà di scrivere, di parlare, di stampare liberamente i suoi pensieri, anche quelli, che sono contrarj all'onestà, alla carità, e alla fede, come si rileva dalla esperienza; e proibisce inoltre d'inquietare alcuno per diversità d'opinioni religiose. In conseguenza giurare di osservare inviolabilmente questa legge, è lo stesso, che promettere di non riprendere, e di non correggere persone, che abusino di questa libertà, e di non predicare contro gli errori, e contro l'infedeltà. Ma un Prete, un Parroco, un Vescovo, è anzi obbligato per Carità, e per giustizia a fare il contrario, e tanto più, quanto è maggiore la sfrenatezza dell' errore, e del vizio. Dunque io non potrò giurare osservanza inviolabile d'una legge che in molti casi sono obbligato di violare, come non posso giurare di omettere un'obbligo rigoroso di carità, o di giustizia. N. 4.

12. La Costituzione invade, e distrugge ogni Immunità reale, personale, e locale della Chiesa. Ora giurare osservanza inviolabile della Costituzione è lo stesso, che promettere di non far nemmeno alcuna protesta in favore dell' Immunità; e ciò è contrario al giuramento già fatto da ogni Benefiziato nel prender possesso del suo Beneficio. E' lo stesso, che rinunziare

al privilegio del Canone, e del foro, e ciò non è lecito nè a un Prete, nè a un Vescovo, perchè nessuno può cedere a un Privilegio della Comunità. *Diana Resolut. moral. tom.* 9. *Tract.* 2. *de Immunit. resol.* 5. Dunque io non potrò giurare osservanza inviolabile di queste leggi distruggitrici d'ogni Privilegio della Chiesa. Num. 3.

13. La Costituzione appoggiata ai falsi diritti dell'Uomo, che vi sono premessi, pretende, che tutte queste leggi sien giuste, che tutti questi diritti spettino esclusivamente alla Sovranità del Popolo, condanna indirettamente tutte le leggi contrarie della Chiesa, assoggetta la Chiesa medesima alla sua podestà, e getta la semente dell'errore, dell'Apostasia, dello Scisma, e della Incredulità. Ora il giurare osservanza inviolabile di queste leggi è una dimostrazion pubblica di riconoscere almeno tacitamente, o indirettamente questa illegittima podestà del Popolo. E' una tacita condanna della autorità, e della condotta della Chiesa; specialmente in circostanze, in cui si spacciano pubblicamente, e colla pratica si autorizzano queste massime, e questi errori. Ma questo è uno scandalo pubblico, gravissimo, e di fatali irreparabili conseguenze. Dunque anche per questo riflesso io non posso giurare osservanza inviolabile alla Costituzione Num 5.

14. San Tommaso Arcivescovo di Cantua-

ria dopo aver giurato *l'osservanza* delle regie consuetudini contrarie soltanto all'Ecclesiastica Libertà, per compiacere gli altri Vescovi, e per impedire i funesti effetti dello sdegno del Sovrano, pianse amaramente il suo fallo, ritrattò il suo giuramento, ne domandò l'assoluzione al Sommo Pontefice, ne fece asprissima penitenza, e tuttavia ne fu acremente ripreso in pubblico Concilio da Papa Alessandro. Baron. ad an. 1163. *num.* 20 26. & ad an. 1164. num. 1. ad 38. *Tuus, & Coepiscoporum tuorum, grandis fuit excessus, & enormis*. Queste furono le parole di Alessandro Papa all'Arcivescovo di Cantuaria. Ma l'osservanza, che a noi si domanda, non è di consuetudini, ma di nuove Leggi; di Leggi contrarie all'autorità stabilita espressamente da Gesù Cristo nella sua Chiesa, e all'onore dovuto a Dio medesimo. Dunque il nostro giuramento sarebbe un'eccesso più grande ed enorme di quello, che fu commesso dai Vescovi Anglicani.

15. Per assicurare la propria coscienza in cosa di tanto rilievo, e per impedire ogni scandalo dei Fedeli, si proponga alle Podestà costituite una qualche giusta restrizione. Si esibisca di giurare osservanza inviolabile alla Costituzione nelle cose Civili, oppure salva la coscienza, o con altra simile aggiunta. O la suddetta restrizione sarà accettata, e per questa prima parte sarà tolta dal giuramento ogni

difficoltà. O non sarà accettata, e questa ripulsa sarà un segno evidente, che si pretende da noi una osservanza inviolabile anche nelle Leggi contrarie al diritto Divino, ed Ecclesiastico, e noi avremo una ragione sicura, e insuperabile del nostro rifiuto.

16. Pur troppo si sà per esperienza, che la Podestà secolare s' inoltra facilmente, e arditamente nel Santuario, e le indicate cautele sono state altre volte quel mezzo, per cui Uomini dotti, e Santi hanno scoperto manifestamente la frode. S. Tommaso di Cantuaria propose al Re questa semplice restrizione, *salvo ordine*; ma non fu accettata. Baron. ad an. 1163. *Il Garnet* nello scisma d' Inghilterra propose la seguente formola di giuramento: *Io Tommaso Garnet sinceramente, e di vero cuore riconosco, e innanzi alla Corte del Cielo professo con la lingua, che verso il mio legittimo Re Jacopo avrò tutta quella fedeltà, e ubbidienza, che a Sua Maestà è dovuta per Legge di natura, di Dio, e della vera Chiesa di Cristo*, ma non fu accettata. *Bartoli Storia d' Inghilterra lib.* 6. *cap.* 15. Questo metodo è conforme a quello, che si è tenuto da' nostri Maggiori in altre simili circostanze, e serve per saggio il più sicuro della intenzione di chi domanda il giuramento.

17. Si potrebbe opporre al sin quì detto, e dimostrato, che tutto questo camminerebbe

a dovere, se si domandasse a noi una osservanza *attiva* della Costituzione; ma ciò non è vero; ci si domanda soltanto una osservanza *passiva*. Noi non abbiam fatto la Costituzione, nè ci obblighiamo a mettere in attività la Legge; ma ci professiamo sudditi della Costituzione, e ci obblighiamo soltanto a soffrire la Legge.

18. Rispondo. Primieramente io non posso dichiarare, protestare, nè giurare una osservanza *passiva* a Leggi inique, ingiuste, e contrarie all'onor di Dio, all'integrità della fede, e alla sicurezza delle anime, se questa mia dichiarazione venga interpretata comunemente per una tacita, indiretta, ed equivalente approvazione delle stesse Leggi, perchè ciò sarebbe di gravissimo scandalo al mio prossimo, specialmente in un Prete, in un Parroco, in un Vescovo. Num. 13. Ma egli è certissimo, e notorio, che la più parte de' fedeli prenderà il mio giuramento in questo irreligioso senso. Dunque io non potrò prestare il suddetto giuramento, almeno per non essere causa d'uno scandalo grave, e inevitabile. A questo effetto dovete distinguere il giuramento come tale dal giuramento, come atto di sommissione, di adesione, e di approvazione almeno apparente della Legge. Potrebbe esser lecito nel primo aspetto; non lo sarà certamente nell'altro.

19. Secondo. La formola del giuramento è comune ai Preti, e ai Secolari costituiti in qualche carica della Repubblica. Se l'osservanza giurata dai Preti si vorrà chiamare soltanto *passiva*, per la più parte dei Secolari sarà certamente anche *attiva*. Ora i Secolari attendono dal Clero la decisione intorno alla onestà, e giustizia del giuramento. Se il Clero presterà pubblicamente, e senza restrizione alcuna la proposta formola del giuramento, i secolari crederanno di poter fare impunemente lo stesso. Si può ovviare a questo gravissimo errore con una semplice e distinta restrizione; Num. 15. Dunque si deve fare in circostanze di tanto pericolo per i costumi, e per la fede; si deve fare da chi è obbligato a pascere colla dottrina, e coll'esempio la greggia dei fedeli di Gesù Cristo.

20. Terzo. Non si può promettere nemmeno una osservanza *passiva* della Legge, quando questa osservanza *passiva* sia una positiva omissione de' proprj doveri. Num. 4. Ma abbiamo veduto, che in molti casi l'osservanza inviolabile della Costituzione sarebbe per un Prete, per un Parroco, e per un Vescovo una vera omissione delle obbligazioni del proprio carattere di Vescovo, di Parroco, e di Prete. Num. 9. 10. 11. e 12. Dunque in queste circostanze non posso nemmeno giurare osservanza passiva della Costituzione.

21. Si conchiude, che l'osservanza inviolabile, che si domanda al Clero dalla Costituzione, è in parte *attiva*: perchè vale per una apparente approvazione della Costituzione, num. 18. perchè è una almen tacita rinunzia ai privilegj del Clero, Num. 12. perchè serve di norma al restante dei Cattolici. Num. 19. E' poi in parte *passiva*, perchè esprime una cieca subordinazione contro i proprj doveri ad una potestà incompetente sulla Chiesa; nell'uno, e nell'altro aspetto è una osservanza, che non si può promettere, nè giurare dal Clero

*Esame della seconda particola del Giuramento*: GIURO ODIO ETERNO AL GOVERNO DEI RE, DEGLI ARISTOCRATICI, E DEGLI OLIGARCHI.

22. Il Governo de' Re, e degli Aristocratici preso in generale, come portano l'espressioni del giuramento, è un governo buono in se stesso, permesso, e stabilito da Dio. Ma non è lecito odiare una cosa buona in se stessa, permessa, e stabilita da Dio. Dunque molto meno è lecito prender Dio in Testimonio di un'azione, ch'egli ci proibisce rigorosamente sotto la minaccia di pene eterne. In questo caso mancherebbe al giuramento la giustizia. Num. 7.

23. Non si può fare un giuramento contro la verità, e in conseguenza non si può fare un giuramento contro il sentimento, che si ha nel cuore. Ma io non odio, e non ho mo-

tivo nessuno di odiare il Governo dei Re, e degli Aristocratici, da cui non ho ricevuta nessuna offesa, e da cui non temo nessun male. Dunque non posso con sincerità prestare il richiesto giuramento. Num. 2. In questo caso mancherebbe al giuramento la verità.

24. Non posso promettere *odio eterno* di una cosa, la quale se in queste circostanze mi è perniciosa e illecita, in altre circostanze puo divenire a me vantaggiosa, e permessa; la quale, se in queste circostanze è per me oggetto di abborrimento, in altre circostanze può divenire per me oggetto di amore. In questo caso il giuramento sarebbe imprudente, e temerario. Ma il governo dei Re, e degli Aristocratici prescindendo per ora dalle presenti circostanze, può divenire per me legittimo, e vantaggioso. Dunque non posso impegnare la mia parola ad odiarlo per sempre con un odio eterno, e molto meno posso chiamarne Dio in testimonio. Num. 3.

25. Molto meno potrò giurare odio alla persona dei Re, e degli Aristocratici. Gesù Cristo ci ha comandato di amare il nostro Prossimo, benchè ci facesse il maggior male. Quest' odio personale mi è proibito anche rispetto agli Oligarchi. Dunque in questo senso mi è proibito giurare odio eterno, e adesso, e in ogni circostanza.

26. Si potrebbe opporre al sin quì detto,

e dimostrato, che il Governo dei Re, e degli Aristocratici benchè buono e lecito in se stesso, tuttavia sarebbe pregiudizievole a me, ed illecito nell'attuale governo democratico. Posso dunque odiarlo non assolutamente, ma relativamente. Posso dunque anche pubblicamente protestare, e giurare quest' odio con una restrizione non puramente mentale, perchè il significato delle parole unito a quelle delle circostanze esprime un senso lecito, vero, e intelligibile, che può essere il soggetto d'un giuramento Cristiano. *Vide Viva in prop.* 26. *inter damnat. ab Innocent. XI.*

27 Rispondo. Primo. Non è vero, che le circostanze sieno favorevoli al significato sottinteso, ed esposto dall'Avversario, ma anzi vi sono contrarie. E' evidente per gli scritti, per i detti, e per i fatti, che l'odio concepito dai promotori, dagli esecutori, e dai legislatori della rivoluzione, è assoluto, e generale contro ogni Monarchia, e Aristocrazia in tutti i casi, e in tutti i tempi. Ora questi sono quelli, che mi domandano il giuramento d'odio eterno al governo dei Re, e degli Aristocratici. Dunque nel senso inteso dalle Podestà costituite, che mi chiedono il giuramento, l'odio dev'essere assoluto. e non relativo. E' certo, che i diritti dell'uomo premessi alla Costituzione stabiliscono per massima universale, che la Sovranità è riposta *essenzial-*

*mente* nella università de' Cittadini, artic. 6. Il che è lo stesso che dire, *inalienabilmente*, perchè ciò, che appartiene all'essenza, è immutabile. Ora questa è massima universale per per tutti i popoli, per tutti i luoghi, e per tutte le circostanze. Dunque nel senso inteso dalla Legge, a cui dev'essere analogo il giuramento, l'odio richiesto è assoluto, e non relativo. E' notorio, che il popolo in questo giuramento comunemente intenderà quel significato ovvio, e naturale, che esprimono le parole medesime. Ora il significato ovvio, e naturale delle suddette parole è d'un odio generale contro ogni podestà Monarchica, e Aristocratica. Dunque anche nel senso inteso da chi mi ascolta e che deve da me prender norma, ed esempio, l'odio richiesto è assoluto, e non relativo. Dunque tutte le circostanze sono contrarie al significato sottointeso, ed esposto dall'avversario. Dunque non vi è luogo ad una restrizione esterna, ma soltanto a quella restrizione interna, e puramente mentale, che è contraria alla verità, ed espressamente condannata da Innocenzo undecimo.

28 Secondo. E' certissimo, che tutte le persone di cattiva intenzione abuserebbero del mio giuramento d'odio al governo dei Re, e degli Aristocratici per promuovere, e per sostenere le loro massime erronee, e sediziose. Ora non è lecito di usare in un giuramento

nemmeno della restrizione esterna non puramente mentale, quando questa restrizione mette a pericolo il ben pubblico, politico, e morale. *Vide Viva in prop.* 28. *inter damnat. ab Innoc.* XI. *num.* 3. *&* 9. Dunque in nessun aspetto è lecita la restrizione mentale nel caso presente. Num. 6.

29. Terzo. E' parimente innegabile, che la maggior parte del popolo prenderà il mio giuramento in sinistro senso, e ne riceverà scandalo, e cattivo esempio. Ora non è mai lecito specialmente al Clero di dare un grave scandalo al popolo, che da lui prende la norma in materia riguardante la Fede, e la Morale. Un Prete non può dissimulare, nè rendere equivoca la sua Fede, e la sua Morale, quando l'onor di Dio, e il ben comune esige da lui una semplice, e schietta sincerità. *Vide S. Thom.* 2. 2. *qu.* 3. *art.* 2. Dunque eziandio per questo titolo debbo astenermi dall' usare la pretesa restrizione, quantunque si potesse provare, che per se medesima è permessa.

30. Quarto. La restrizione proposta è in aperta contradizione colle parole del Giuramento. Chi non lo vede? La restrizione limita l'odio al tempo presente, e alle attuali circostanze! le parole del giuramento estendono l' odio alla perpetuità, cioè ad ogni tempo, e ad ogni circostanza. Non si giura semplicemente *odio* al governo de' Re, e degli Aristocratici,

ma *odio eterno*. Dunque in nessuna maniera può aver luogo una restrizione mentale, che riferisca l'odio soltanto alle attuali circostanze. Sarebbe cosa impropria e ridicola il dire: Giuro odio eterno al governo de' Re, e degli Aristocratici durante il presente governo. Se quest' odio è eterno, non è dunque limitato a tempo. S'egli è limitato, non è dunque assolutamente eterno. Non si deve supporre, che un Prete voglia adoperare una formola di giuramento impropria, ridicola, o almeno sommamente equivoca. Dunque in nessun modo, e in nessun senso può esser lecito il richiesto giuramento.

31 Che si dirà, se in vece della detta formola di giuramento se ne proponga un'altra in questi termini: *Giuro fedeltà alla Repubblica, e ubbidienza alla Legge*. Ometto la prima parte, ed esamino soltanto la seconda: O per Legge s' intende la Costituzione, o per Legge s'intendono tutti gli atti emanati, e da emanarsi dalla Podestà legislativa. Se per Legge s'intende la Costituzione, ripeto tutte le difficoltà, che abbiam fatte nell'esame del giuramento d'osservanza inviolabile alla Costituzione dal numero *ottavo* sino al *ventunesimo* inclusive. Se per Legge s' intendono tutti gli atti emanati, e da emanarsi dalla Podestà legislativa, la difficoltà diventa maggiore. Allora questa ubbidienza s'estende non solo alla

Costituzione, ma eziandio ad altre Leggi pubblicate, che sono contrarie all'autorità della Chiesa, per esempio alla legge scismatica, ed erronea intorno alla elezione de' Parrochi, e de' Vescovi. Allora questo giuramento è anche imprudente, perchè ci obbliga di ubbidire a tutte le Leggi, che si faranno da una Sovranità già dichiarata contraria alla Cattolica Religione. Sarà dunque anche questa una formola di giuramento illecita, e scandalosa in un Prete, in un Parroco, ed in un Vescovo.

32. Che si dirà, se in vece delle due mentovate si proponga una terza formola in questi termini: *Giuro obbedienza alla Repubblica*. Rispondo; tornano sempre le stesse difficoltà. Imperocchè chi giura ubbedienza alla Repubblica giura ubbidienza alla Sovranità della medesima, e a tutti gli atti, che provengono da questa Sovranità. Giura dunque ubbidienza alle Leggi fatte, e da farsi dalla Repubblica, perchè le leggi sono gli atti della sua Sovranità. Così se taluno giura ubbidienza alla Sede Apostolica, ognuno intende, che giura ubbidienza alle Leggi del Sommo Pontefice. Ma abbiamo già veduto che non si può giurare ubbidienza alla Legge. *Num.* 31. Dunque non può nemmeno giurarsi ubbidienza alla Repubblica. Scorrete di nuovo tutte le riflessioni già fatte dal numero *ottavo*, sino al *ventunesimo* inclusive.

33 Aggiungo qualche cosa sull'imprudenza di questo giuramento. Ma sentiamo prima un Moralista, che tratta estesamente questa materia. Questi è il Decastillo, il quale ragiona così: *De Juram. Num. 356. disputat. vero Sotus lib. 8. qu. 2. ad 3. An universaliter jurans facere alterius voluntatem peccet mortaliter, & respondet: ex genere suo esse mortalè peccatum, ut patet de Herode Marci 6. At vero ex circumstantiis personarum contingere potest, nullum esse peccatum, quando est moralis certitudo, quod neque præcipietur, neque obtemperabitur in re illicita, quamvis, ut idem ait Sotus a veniali culpa imprudentiæ non possit excusari promissio sic generalis.* Il giurare adunque generale di fare l'altrui volontà è tale imprudenza, che bene spesso arriva ad essere peccato mortale per il pericolo grave, a cui si espone chi giura, quando non vi sia morale certezza, che non si comanderà, nè si ubbidirà in cosa illecita. Ora qual maggior imprudenza, quanto il giurare generale ubbidienza a una Repubblica, che ha comandato, e comanda cose illecite, e incompatibili colla Religione Cattolica, e che è disposta a fare sempre lo stesso? Non è questo un esporre manifestamente l'onor di Dio, e la propria Coscienza? Non è questo un mettersi a continuo cimento o d'esser dichiarato spergiuro dalla Repubblica, o di dichiararsi infedele a Dio, e alla Chiesa? Un Prete, un Par-

roco, un Vescovo con qual intrepidezza potrà fare in queste circostanze l'esposto giuramento senza una qualche espressa restrizione? Giovanni di Sarisbery esule dall'Inghilterra per la causa di San Tommaso di Cantuaria aveva ottenuto dal Re Enrico di tornare alla Patria a patto di giurare, che non avea passato il Mare per agire contro il di lui onore, e vantaggio. *Obtentum est a Rege, ut mihi liceret redire, si tactis Sanctis jurare vellem, quod contra honorem, vel utilitatem ejus, non fuerim in partibus cismarinis.* Ne domandò parere a Papa Alessandro, il quale lo dissuase dal suddetto giuramento, perchè il Re, e la Corte avrebbero interpretato aver egli operato contro il di lui onore, in tutto ciò, che avea fatto contro la di lui volontà. *Retuli hoc ad Dominum Papam, & respondit Regem, & Curiam interpretatos fuisse contra ejus honorem, si quid a me factum cognoscerent contra ejus voluntatem. Et dissuasit, ne sub ea conditione redirem.* Così scriveva egli medesimo ad un suo Amico. *S. Thom. Cantuar. lib.* 1. *Ep.* 88. Tanto è vero, che dovendosi trattare con persone maligne non conviene azzardare un giuramento in termini equivoci, che dai postulanti sono sicuramente interpretati in cattivo senso.

34. Sono tali le presenti circostanze, tale, e così ragionevole è il timor di sorpresa, e di frode per parte di chi ci propone il giu-

ramento, che nemmeno ogni restrizione sembra sufficiente a garantire la nostra prudenza. Io ho proposto due di quelle restrizioni più ovvie, che occorrono in questi casi; *num.* 15. *nelle cose Civili, o pure salva la mia coscienza*. Ma nondimeno giudicherei più opportuna quella del *Garnetto*, che ho riportata al *num.* 16. Lo stesso giuramento *di fedeltà alla Repubblica*, ha di bisogno di spiegazione. Imperciocchè se per fedeltà s'intende questo, che naturalmente dovrebbe intendersi, cioè *di non mai cooperare nè direttamente, nè indirettamente al ristabilimento dell' antica sovranità* in questa Repubblica, non vi sarà nessuna difficoltà in promettere fedeltà alla Repubblica. Così l'avrebbe accordata ancora l'Arcivescovo di Malines insieme al suo Clero, com'egli stesso protestò, con lettera già resa pubblica per mezzo della stampa. Ma se per fedeltà volesse intendersi dai postulanti la ubbidienza generale alla Repubblica, come vi è fondamento da temere, noi ci troviamo di nuovo nell'imbarazzo di prima. Perciò sarei di parere, che in questo, o in altro simil caso, si domandasse alle autorità costituite una dichiarazione espressa dei termini del giuramento proposto. Fu riferito al mentovato Giovanni di Sarisbery, che forse si sarebbe cangiata la formola del giuramento già rifiutata dall' Arcivescovo di Cantuaria, nè si sarebbe costretto nessuno a giurare l'osservanza delle inique

consuetudini, e che il Re sarebbe stato contento di un giuramento assoluto, e succinto di fedeltà, a condizione, che niuno vi aggiungesse di voler salva la fede della Chiesa, e l'obbidienza ai Prelati: *Ita quidem ut non adjiciatur: Fidem Ecclesiæ & Prælatorum obedientiam salvam fore;* perchè dicevano, che a queste cose il giuramento non voleva, e non avea voluto pregiudicare: *Nam ut ajunt, istis nec vult, nec voluit præjudicare.* Giovanni di Sarisbery rifiutò peraltro in quelle circostanze il suddetto giuramento assoluto di fedeltà, conoscendo nell'esclusione di quella Clausula la frode manifesta degli avversarj. Imperciocchè, disse egli, se il giuramento non deve pregiudicare alla fede, e alla obbedienza ai Prelati, perchè non si permette di far menzione d'un'osservanza necessaria alla salute? Se pregiudica, con qual coscienza si potrà prestare da un Cristiano? *Verum si præjudicare non debet quare necessario ad salutem observationis non licet fieri mentionem? Si præjudicat, qua conscientia præstabitur a Fideli?* Così egli al Maestro Ridolfo di Lesieux. S. Thomæ l. 1. ep. 95.

35. Nè devono giudicarsi soverchie o scrupulose tali cautele da chi riflette all'importanza, e gravezza della causa, di cui si tratta. Il nostro giuramento, come abbiam detto, in questo caso non è una semplice obbligazione, che si contrae colla Repubblica. Ma è insie-

me una tacita dichiarazione della nostra fede, della nostra morale, e della nostra disposizione intorno alla Cattolica Religione. Per tale lo riguarda il Popolo, e chi lo domanda. Il nostro giuramento deve inoltre, come abbiam detto, servir di norma ai Secolari, ai quali non dobbiamo nasconderci sotto il moggio, ma dobbiam mostrarci come una fiacola risplendente in luogo elevato, specialmente in circostanze dell'ultima importanza. Se noi ci facciamo ciechi a bella posta, e diamo la mano ad altri ciechi, andremo gli uni, e gli altri a precipitare in un abisso. E' questa dunque una circostanza, che domanda per parte nostra tutta la semplicità, la sincerità, il candore, la prudenza, lo zelo, il coraggio, e l'intrepidezza. Voglio quì registrare per termine di queste riflessioni, alcuni sentimenti di San Tommaso, là dove parla della necessità di confessare la propria fede, dai quali ogni persona mezzanamente accorta potrà dedurre dei principj sodi, e prudenti per risolvere in quest'affare. *Confiteri fidem non semper neque in quolibet loco est de necessitate salutis, sed in aliqua loco, & tempore; quando scilicet per omissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, & etiam utilitas proximis impendenda: puta si aliquis interrogatus de fide taceret, & ex hoc crederetur, vel quod non haberet fidem, vel quod fides non esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem aver-*

*lerentur a fide. In hujusmodi enim casibus confessio fidei est de necessitate salutis. S. Thom.* n. 2. *qu.* 3. *art.* 2. *in corp. In casu necessitatis, ubi fides periclitatur, quilibet tenetur aliis suam fidem propalare, vel ad instructionem aliorum sive confirmationem, vel ad reprimendam infidelium insultationem. Ibidem ad secund.* In somma un Cristiano savio, e prudente dev' essere attento a non cooperare nè direttamente nè indirettamente alla guerra contro la Chiesa; deve guardarsi dall'accrescere, dal fortificare, dall'autorizzare, dall'adulare, dal difendere i suoi nemici con una promessa generale di sommissione e d'ubbidienza a leggi di una autorità mal intenzionata. Così a un dipresso il Baruel nell'Istoria del Clero di Francia.

36. A qualunque formola generale di giuramento, che si proponga, io ripeterò sempre la stessa risposta. In circostanze, in cui ho tutta la morale certezza, che si tenta di sorprendermi, e d'ingannarmi con discapito dell' onor di Dio, e della fede, con pericolo della mia persona, e della mia coscienza, e con gravissimo scandalo del mio prossimo la prudenza cristiana esige, che io domandi una dichiarazione espressa dei termini dalle autorità costituite, o che io stesso vi aggiunga una espressa, e cattolica restrizione O questo mi vien accordato, o nò. Se mi vien concesso, ho messo in salvo pubblicamente, e manifesta-

mente tutti gl'interessi della mia religione. Se mi vien negato, la cattiva intenzione è manifesta, la frode è bastantemente dichiarata, e sarà giustificato apertamente il mio rifiuto. Perchè adunque non si farà almeno questa domanda, che è in nostra mano, e che ci assolve da ogni pericolo, e da ogni infamia? Sarebbe mai, perchè temiamo di scuoprire la verità, e di trovarci necessitati a soffrire il peso della persecuzione? Dio ci guardi da questo avvilimento indegno di un Clero Cattolico! La restrizione proposta non deve dispiacere alle autorità costituite, nè può essere rifiutata, se si procede senza inganno, e di buona fede. Essa è conforme alla Costituzione, che permette il Culto Cattolico, e perciò deve permettere la riserva della Cattolica Religione in un giuramento. Essa è analoga al trattato di pace concluso dalla Repubblica Francese col Papa rispetto alle tre Legazioni, a cui si è riserbato l'esercizio libero, e intatto della Cattolica Religione. Essa è simile, a quella, che la Repubblica Francese ammise da noi nel suo ingresso in questi Stati. Non v'è dunque nessuna ragione sufficiente per rifiutarla. Se non si ammette, vuol dire, che si cerca d'inviluppare in questo giuramento il Clero Cattolico a fare una tacita rinunzia della fede. E in questo caso si dovrà dunque prestare alla cieca il richiesto giuramento? Un altra riflessione

sull'imprudenza di questa obbligazione e finisco. Ci si domanda di giurare osservanza inviolabile alla Costituzione. Ma avete voi riflettuto, quanti articoli contenga la Costituzione Cisalpina? Essi passano il numero di quattrocento. Ora non è forse una somma imprudenza o piuttosto una vera temerità obbligarsi con giuramento *ad osservare inviolabilmente* quattrocento, e più capi di una sola legge e insieme tutti quelli altri, che vi potranno aggiungere in seguito i legislatori in virtù di quella podestà, che accorda loro la Costituzione? Chi è che non preveda, che si daranno molte occasioni di trasgredire un qualche articolo? Chi è, che possa compromettersi di osservarli sempre tutti *inviolabilmente?* Chi è, che non sappia di mancare ogni giorno nella osservanza dei dieci comandamenti della legge di Dio? E pure se ci fosse proposto di giurare osservanza inviolabile dei dieci comandamenti, molti esiterebbero per il timore di non cader facilmente in uno spergiuro. Ma per *l'osservanza inviolabile* di quattrocento, e più comandamenti ognuno si fiderà così ciecamente di se stesso, che correrà senza esitazione alcuna a prestarne un solenne giuramento? Anche questa fu una delle ragioni, per cui Giovanni di Sarisbery negava il richiesto giuramento delle regie consuetudini Anglicane, che non passavano per altro il numero di sedici. *Certe obser-*

*vantiam Canonum, aut ipsius etiam Evangelii non jurarem, quoniam, ut Apostolus ingemiscit, in multis offendimus omnes, & minus malum est prævaricari, quam prævaricationem cumulare perjurio.* Inter S. Thom. ep. lib. 2. ep. 8. Questa era pure la riflessione dello stesso S. Tommaso: *Observantiam Canonum, sed nec Evangeli mandata se impleturos aliqui jurare compelluntur, certe nec tutum esset; & Episcopi ad observantiam consuetudinum, vel dignitatum arctabuntur, inaudito exemplo juramenti necessitate?* Ibidem lib. 3. ep. 54. E noi vorremo legarci con giuramento all'*osservanza inviolabile* di tanti articoli, i quali, quand'anche fossero tutti indifferenti per la Religione, tuttavia appunto per il loro numero esporrebbero a prossimo pericolo di trasgressione la nostra lealtà? Chi negherà, che questa sarebbe una manifesta imprudenza sommamente condannabile in un Clero Cattolico?

*Esame della promessa annessa al giuramento proposto.*

37 Al giuramento già esaminato si connette una promessa, che resta da esaminarsi; ed è la seguente: *E prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e della Eguaglianza, e alla conservazione, e prosperità della Repubblica.* Ciò, che abbiamo detto del giuramento, dobbiamo ripeterlo di

una promessa. Non si può fare una promessa equivoca, imprudente, illecita. Ora la richiesta promessa sarebbe forse di questo carattere?

38 *Prometto di non soffrire giammai nessun giogo straniero*. Per giogo straniero nel senso ovvio, e naturale io intendo il giogo di qualunque Potestà straniera o Monarchica, o Repubblicana, che venisse ad occupare questi Stati. Ma se questo accadesse senza mia colpa, come è accaduto recentemente, non sarei io obbligato a soggiacere a questo giogo, come lo sono al presente. *Obedite præpositis vestris, & subjacete eis*. Questo è il dovere d'un Cristiano, che ubbidisce, salva la sua Religione, a qualunque attuale governo, senza esaminarne i diritti, e la natura. Questo è il bene di una Repubblica, e d'uno Stato, che senza tale sofferenza sarebbe continuamente esposta alle sedizioni, all'anarchia, alle stragi. Dunque non posso fare una promessa generale, che abbraccia tutti i tempi, tutte le vicende, tutte le circostanze di non soffrire giammai nessun giogo straniero. Non si può promettere ciò, che non si deve osservare. Ma in un caso di cangiamento io sarei obbligato di soffrire mansuetamente il dominio, o il giogo di una straniera potenza. Dunque non posso promettere di non soffrirlo giammai. Questa promessa è inoltre rivoluzionaria, e sediziosa.

Con questa promessa s'insinua una massima perniciosa alla Democrazia della nostra Repubblica. Quanti potrebbero riguardare la nuova Democrazia per un giogo straniero, e potrebbero dire: Un giogo straniero non è da soffrire; dunque noi non vogliamo soffrire il giogo della Repubblica Francese. E non intenderanno una volta i nemici di Dio, che il Prete Cattolico è per istituto, per massima, per istruzione il suddito più fedele, più pacifico, più utile della Repubblica? E i Preti Cattolici saranno i perseguitati, e gli odiati in una sincera Democrazia? Non altro che i Lupi poterono giurare un odio eterno contro gli Agnelli.

39 Ma per giogo straniero pur troppo nelle presenti circostanze è da temersi, e da sospettarsi, che si voglia intendere da chi propone il giuramento anche la spirituale autorità del Romano Pontefice. Si sà, che cosa hanno scritto recentemente tutti gli Eretici, e tutti gl' Increduli contro la Sede Apostolica Romana, e contro il Vicario di Gesù Cristo. Si sà, che per le Leggi della Costituzione il nostro governo è in mano di persone di ogni culto, d'ogni massima, e d'ogni credenza. Si sà, che i veri, e reali Cattolici, e che i fedeli devoti della Sede Apostolica Romana sono in pratica esclusi quasi tutti dalle redini del governo. Si sà, che gli scritti, e i li-

bri favoriti son quelli, che parlano dell'autorità spirituale del Romano Pontefice appunto come d'un giogo straniero alla Democrazia. Si sà, che per ordine Sovrano è stato interdetto ai Vescovi della Repubblica di adoperare in avvenire l'antica formola: *Io N. N. Vescovo per grazia di Dio e della Sede Apostolica*. Si sà, qual è la nuova Legge su l'elezione de' Vescovi, e de' Parrochi, in cui con affettata dissimulazione si prescinde dall' indispensabile autorità del Sommo Pontefice, anzi pur della Chiesa medesima. Si sà, che il Giansenismo sempre nemico del primato Pontificio è quello, che influisce in molte Leggi relative al nostro Clero. Dunque nelle circostanze presenti questa espressione di *giogo straniero* diventa sommamente, e pericolosamente equivoca. Dunque la prudenza Cristiana esige, che non si ammetta dal Clero Cattolico alla cieca

4o. Andiamo innanzi; *e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e della Eguaglianza*. Ma che s'intende per Libertà, e per Eguaglianza? Lasciando altri sensi, che possono, e sono in realtà leciti, ed onesti, per Libertà nella Repubblica Cisalpina secondo i diritti dell'Uomo, e la Costituzione, s'intende ancora la Libertà di dire, di scrivere, di stampare i suoi pensieri, s'intende ancora la Libertà dell'esercizio pubblico d'ogni culto benchè falso, d'ogni religione benchè i-

niqua. Per Eguaglianza s' intende ancora nella nostra Repubblica un diritto eguale in tutti i Cittadini benchè distinti di Religione agli Impieghi civili; s' intende ancora una abolizione perpetua di tutte l'esenzioni, compresa quella della Immunità Ecclesiastica. Ma dunque un Prete, un Vescovo, un Parroco potrà promettere di contribuire con tutte le sue forze al sostegno della libertà di coscienza, della irreligione, dell' empietà, e dello scandalo, alla depressione de' Cattolici, all' esaltamento degl' Increduli, alla distruzione della Immunità Ecclesiastica? Sarebbe tempo perduto il voler mostrare, che questa promessa è affatto illecita al Clero Cattolico, e che equivale piuttosto ad una palese apostasia dalla fede, e dalla buona morale. Che si dirà poi, se un Parroco ardisse di scrivere intorno a tale promessa, ch' essa riguarda gli esenziali doveri di ogni Cittadino nel governo Democratico, che si è abbracciato, e che perciò sopra questa formola non può cader dubbio? Io inorridisco, ma non rispondo.

41. *E alla conservazione e prosperità della Repubblica.* Questa è la sola espressione, che io trovo quasi innocente in tutta questa formola di giuramento e di promessa. Dico quasi innocente, perchè dietro alle cose premesse non posso considerarla innocente del tutto. Dico quasi innocente, perchè un Prete non ver-

rà obbligarsi con questa formola generale a prender le armi in qualunque tempo, e in qualunque circostanza. E pure dopo tutto ciò vi è, come abbiam detto, chi considera la formola e della promessa, e del giuramento come cosa del tutto indifferente per un Prete Cattolico. Che difficoltà, si dice per promettere, e per giurare di mantenere la Libertà di coscienza, e di culto? Che difficoltà in un Prete per approvarne la legge permissiva della Costituzione? *Essendo la società civile indipendente dalla religiosa non è a lei incompetente l'insinuata libertà ; e per conseguenza può averla costituita. Può esser certo ai Cattolici pericolosa questa libertà, ma non si può dire, che per ciò sia vietata, mentre il pericolo non nasce dalla natura di tale libertà, ma dall'abuso, che ne possono fare gli Uomini, al quale sufficientemente provvede l'istessa religione.* Di dove comincierò per confondere l'arditezza, e la menzogna di chi parla, e di chi scrive così? Falso, che la società civile sia indipendente dalla religiosa. Se non dipende da lei nelle cose civili, dipende per altro da lei negli affari di religione. La Religione Cattolica è da Dio, e Dio l' esige non solo dai Preti, ma da tutta la società civile per bocca dei Pastori, e de' Preti-Cattolici. La società civile è obbligata di ubbidire a Dio, e tende a Dio ultimo suo fine, come la religiosa. E' dunque tenuta di rego-

larsi nelle cose spirituali coll'istruzione, colla dipendenza, e coll'istesso fine della società religiosa. Falso dunque, che competa alla società civile il diritto della insinuata Libertà oltraggiosa a Dio, deviante dall'ultimo fine, contraria alla Legge di Dio, ed alle massime della Chiesa, da cui non può discostarsi in questo particolare. Falso in fine, che la società Civile possa avere lecitamente costituita la libertà di coscienza. Ma tutto questo in astratto; parliamo adesso strettamente in concreto. La società civile, che ha costituita la libertà di culto, era una società Cattolica, e perciò una società, che nelle cose spirituali era suddita della Chiesa. Non poteva dunque costituire la libertà di culto contro i diritti, e contro la volontà della Chiesa medesima. Che se questa libertà è certamente pericolosa ai Cattolici, come si accorda, dunque è vietato ad una società Cattolica introdurla, dove non è, con sì manifesto pericolo spirituale de' suoi Cittadini. Nè può negarsi, che tale Libertà sia pericolosa di sua natura, mentre di sua natura autorizza l'incredulità, la fortifica, la dilata, e l'introduce anche dove non esiste; mentre nell'estensione accordata dalla Costituzione inalza gli Eretici, e gl'Increduli stessi alle prime cariche, e così dà loro in mano le armi, e l'autorità per avvilire, e opprimere i Cattolici; mentre questa libertà và

unita a quella di dire, di scrivere, di stampare i suoi pensieri anche i più irreligiosi, e così di indurre gli stessi Cattolici a cangiare di religione. Staremo a vedere, se si vorrà anche provare da uomini di sì nuova dottrina, che lo scandalo diretto non è di sua natura pericoloso. Ma se anche la libertà di culto fosse soltanto pericolosa per l'abuso, che ne fanno gli uomini, chi mai dirà, finchè ami Iddio, la Chiesa, e il suo Prossimo, che sia lecito o indifferente il dare occasione volontariamente, o il permettere senza inevitabile necessità simili abusi? Possibile che in così poche righe non si trovi almeno qualche cosa di tollerabile? Eppur non si trova. Perchè è falso altresì, che la Religione intimi ai suoi seguaci soltanto *il divieto di affrattelarsi nelle cose religiose con quelli di altra opinione, e di ascoltarli*, come aggiunge l'Autore. Essa divieta ancora di comunicare affatto con essi persino nelle cose civili, quando vi è pericolo di perversione. *Hæreticum hominem post unam & secundam correctionem devita.* Ad Tit. 3. 10. *Si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, & ne commisceamini cum illo, ut confundatur* 2. Thessalon. 3. 14. *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis. Qui enim dicit illi ave, communicat operibus ejus malignis.* 2. Joan. 10. Ora la Costi-

tuzione necessita i Cattolici ad affrattelarsi in ogni cosa cogli Eretici, e cogli Apostati per la comunanza degl'Impieghi, e della Cittadinanza, e vieta persino ai Cattolici d'inquietare i dissidenti per diversità d'opinioni. E poi a che giova il divieto della Chiesa, quando la tolleranza presenta continue, e quasi insuperabili occasioni di trasgredirlo? Forse l'uomo ha cangiato natura in forza della rivoluzione, e non è più soggetto a cadere alle violente tentazioni? Alla Repubblica Ebrea ordinò Dio per bocca di Mosè di mettere a morte, quanti de' suoi Cittadini avessero predicato il culto degli Dei stranieri. Deut. 13. E una Repubblica Cattolica ammetterà, ed esalterà indifferentemente nel suo seno ogni sorta di falsi Profeti? E un Parroco Cattolico oserà dire, che ad una società Cattolica compete il diritto di costituire la Libertà di culto?

42. Egli ci fa sapere altresì, che quanto *all'immunità Ecclesiastica oramai convengono anche i più restii, che questa o sia personale, o sia reale non è d'instituto divino, ma solamente di concessione della civile sovranità, la quale nel costituirli di nuovo può rivendicarsene con quella medesima libertà, colla quale in addietro fu creduto bene l'accordarla*. Ma era anche necessario, che ci facesse sapere chi sono que' più restii, i quali accordino, che l'immunità è solamente di concessione della civile sovra-

nità; almeno ne avesse nominato un solo. Intanto ne citerò io un solo, che vale per tutti, cioè l'ecumenico Concilio di Trento. Ora il Concilio di Trento non riconosce certamente il privilegio della Immunità come cosa solamente di concessione della civile sovranità, e rivocabile dalla stessa. Ma lo chiama: Diritto della Chiesa. *Jus Ecclesiæ*: Stabilito per ordinazione di Dio, e confermato dalle Canoniche sanzioni; *Dei Ordinatione, & canonicis Sanctionibus constitutum*; che esige osservanza da Principi stessi, *cum ipsis principibus debitam observantiam*. Ammonisce i Principi a venerare queste esenzioni, come cose di diritto Ecclesiastico tra le principali, che appartengono a Dio, e che stanno collocate sotto il suo patrocinio; *Quæ ecclesiastici juris sunt tanquam Dei præcipua, ejusque patrocinio tecta venerentur*. Concil. Trident. Sess. 25. cap. 20. Quì non si fa neppure indicazione alcuna delle concessioni della civile sovranità. Lo stesso Concilio confermando tutti i Canoni, e Concilj generali, e gli Apostolici decreti promulgati in favore delle persone Ecclesiastiche, e della Ecclesiastica libertà, e contro i di lei violatori, comanda, che siano esattamenre osservati; da chi? *Da tutti*. Intendete bene: *da tutti*. Dunque ancora dai Sovrani. *Decernit & præcipit ..... exacte ab omnibus observari debere*: Ibidem.

43. Venite ora voi, e diteci francamen-

te, che *la vantata esenzione può essere abolita salva la religione, e che il Concilio di Trento, ed il diritto canonico non parlano, che in supposizione della concessione della Sovranità Civile, ed a seconda del motivo, che ella ha avuto nell' accordarla, cioè di quanto avea ordinato Iddio* nella vecchia Legge *intorno ai Sacerdoti della medesima*. Ed io rispondo, che la pretesa vostra supposizione è letteralmente smentita dalle parole del Concilio, come avete veduto. Rispetto poi al motivo, che la civile sovranità ha sempre avuto nell' accordare alla Chiesa l' immunità, cioè il precetto fatto da Dio nella vecchia Legge intorno all' esenzione de' suoi Sacerdoti, io abbraccio la vostra confessione, ma vi aggiungo che quel precetto non cessa mai d' influire nella nuova Legge, e di stimolare la Sovranità Civile a metterlo in esecuzione; perchè se al presente egli non obbliga per se stesso una società civile, deve per altro sempre dirigerla nelle sue costituzioni. Vi aggiungo, che quel precetto oltre l' esser divino era insieme anche naturale, perchè l' istesso lume di natura suggerì per sino ai profani adoratori degl' Idoli di distinguere con tali immunità i lor Sacerdoti. Vi aggiungo, che Dio determinò l' esenzione per i Leviti, perchè essi, ed i loro Beni erano cose a lui consecrate. E questa causale milita ancora pei Sacerdoti della nuova Legge. Che fece dunque la Chiesa? In-

terpretò il jus naturale e divino, e ne fece l'applicazione in cosa spettante alla propria sussistenza, ed alla obbligazion dei Cristiani; usò della autorità avuta da Gesù Cristo sù questo particolare, Autorità esclusiva d'ogni altra interpretazione; promulgò una sanzione spettante al buon costume d'una Cristiana Sovranità con quella podestà legislativa, che ricevè dal suo Fondatore, e così pose un argine all'incostanza della Sovranità, la quale confondeva troppo spesso i confini delle sue obbligazioni con quelli del suo interesse. Ecco la spiegazione naturale, e manifesta di quel *jus Ecclesiæ Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus constitutum*, che esige *cum ipsis Principibus debitam observantiam*. Ma perchè dovrem ripetere tante volte le stesse cose già provate in tanti scritti sul diritto della Immunità Ecclesiastica? O come un Parroco si farà lecito di approvare con un giuramento le leggi civili ad essa contrarie?

44. Ridicola poi al sommo è l'interpretazione del diritto, che la Costituzione dà al potere Esecutivo d'impedire l'esercizio delle loro funzioni ai Ministri che hanno demeritata la confidenza del Governo. Egli medesimo aveva fatta l'obbjezione, che questo diritto sembra in contradizione con quello, che hanno i Ministri Cattolici di predicare, ed amministrare i Sacramenti, diritto ricevuto immediatamen-

te da Cristo in quelle parole *euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ* Marci cap. ultimo. Come dunque risponde a questa obbjezione? Con quella vecchia proposizione riportata da Sant' Ottato Milevitano, e tanto mal usata dagli Eretici. *Ecclesia in imperio; Notisi non la dice dell' Impero, nè dipende dall' Impero: ma semplicemente, è nell' Impero. Ella infatti vi è straniera.* Cittadino Morandi Parroco di San Sebastiano di Bologna, che avete pubblicato un così bel parere sul Giuramento alla Stamperia del Quotidiano, lasciate, che vi nomini una volta per farvi una precisa interrogazione con tutta la possibile carità. La Chiesa essendo nell' Impero è straniera all' Impero. Voi siete nella Parrochia di S. Sebastiano. Dunque anche voi sarete straniero alla vostra Parrochia? Questo è un nuovo modo di ragionare ignoto a tutti i vostri antecessori. *Gli uomini come Cristiani non hanno nella Civile società nè diritti, nè pretensioni; altrove è la loro Patria, altrove i diritti. Non habemus hic Civitatem permanentem, sed cælestem inquirimus;* Scrisse l' Apostolo. *Sono dunque pellegrini. Però è chiaro, che la sovranità rappresentata dal potere Esecutivo come può impedire il passaggio per i suoi Stati di un Pellegrino torbido, inquieto, machinatore, così ad un Ministro, il quale colle sue funzioni tendesse a seconcertar l'ordine pubblico. può impedire l' esercizio delle ma-*

*desime*. Vi assicuro, che tutta la dottrina del Pellegrinaggio, e tutta la parità del Pellegrino è affatto ridicola, impropria, e superflua. Senza questa parità potevate dire semplicemente, che la sovranità Civile ha diritto d'impedire l'esercizio delle funzioni Ecclesiastiche ad un Ministro, il quale con esse tendesse veramente a sconcertare l'ordine pubblico; ad un Ministro, che fosse torbido, inquieto, machinatore: nè io avrei negato affatto questo diritto. Ma nel caso pratico ripeterò quello, che ho detto di sopra, cioè che non autorizzerò mai con un giuramento questo diritto in un potere non Cattolico, il quale ne abuserà sicuramente in danno della Cattolica Chiesa; nè assoggetterò ciecamente me stesso, ed il mio ministero alle sue disposizioni; certo, e sicuro, che basterà esser tenace della fede, e della ubbidienza dovuta alla Chiesa per demeritare la confidenza del Governo.

48. Rispetto poi all'odio eterno da giurarsi al Governo de'Re, e degli Aristocratici voi siete appunto quello, che ci date quella frivola distinzione dell'odio assoluto, e dell'odio relativo per mettere in salvo il richiesto giuramento, *Il Governo de' Re, in quanto si vuole odiato, si considera solo relativamente allo Stato Repubblicano*. Di più aggiungete, che questo è il senso inteso dal Legislatore, il quale non intende altro, che d'assicurarsi mag-

giormente della sincerità della promessa di fedeltà alla Repubblica, e di ubbidienza alle Leggi, e segnatamente alla Costituzione, che è la Legge fondamentale. Ma io ho già preoccupato la vostra distinzione dal num. 25. sino al num. 30. inclusive. Tenetevi dunque il vostro odio relativo, perchè io non trovo ragione di accordargli asilo nella mia volontà. Imperciocchè considero il Governo de' Re relativamente alle presenti circostanze, e in questo caso è per me un' oggetto indifferente, che non influisce per nulla attualmente nel mio stato, non mi è nè utile, nè dannoso; non può dunque per me essere oggetto di verun' odio. Lo considero nel seno del possibile, nel tratto successivo dei tempi, messo in attività, in legittimo, o almeno in pacifico possesso dei nostri Stati; e in questo caso deve essere per me oggetto di amare, e non di odio, come quel Governo, a cui Iddio vorrà, che io ubbidisca. Lo considero in un momento di tumultuosa rivoluzione, e in questo caso il disordine, o anche l'ingiustizia di una torbida rivoluzione occasionata dal voler introdurre in questa Repubblica il Governo d'un Re può divenire per me un oggetto di avversione. Voi vedete dunque, che in un sol caso può esservi luogo a quest'odio, ed anche allora non al Governo dei Re in generale, ma soltanto agli effetti funesti, che in particolare, per accidente, e

per abuso può produrre in questi Stati chi voglia prenderne senza diritto il Governo. Guardate quante restrizioni, e precisioni sono obbligato a fare per trovare qualche indiretto motivo di odio contro il Governo de' Re. E voi ci esorterete a fare il giuramento d'un odio eterno in sicura coscienza, come se tutti dovessero ciecamente addattarsi alle vostre decisioni? Aggiungerò ancora intorno al fine inteso dal Legislatore, che se questo fosse soltanto di assicurarsi della fedeltà del Clero alla Repubblica, egli dovrebbe esser contento dello schiarimento proposto dal Cardinal di Malines, senza parlare di odio al governo dei Re, che è un atto interno della volontà, e fuor dei Diritti della legge. *Giurerò di non mai cooperare nè direttamente, nè indirettamente al ristabilimento dell'antica Sovranità nella Repubblica Cisalpina*. Se questo non basta per assicurare il Legislatore della fedeltà del Clero, vuol dire che il Legislatore cerca dal Clero qualche cosa di più della semplice fedeltà. Rispetto poi alla ubbidienza alla Costituzione intesa dal Legislatore nel giuramento proposto ne abbiam già parlato abbastanza da principio, e abbiam mostrato, che non si può promettere una ubbidienza cieca, e generale alla Cisalpina Costituzione. Concludiamo dunque assai diversamente da voi. Concludiamo, che la formola proposta di giuramento è in tutte le sue